

QUANDO LE DONNE SCRISSERO LA COSTITUZIONE.
IL SECONDO COMMA DELL'ART. 29 TRA PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA E INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO*

WHEN WOMEN WROTE THE CONSTITUTION.
THE SECOND PARAGRAPH OF THE ART. 29 BETWEEN THE PRINCIPLE
OF EQUALITY AND THE INDISSOLUBILITY OF MARRIAGE

Loredana Garlati
Università di Milano-Bicocca

Abstract English: In 1946, Italian women voted for the first time and participated in electing the members of the Constituent Assembly. All the 21 elected women made a decisive contribution to drafting the Italian Fundamental Charter. This essay investigates the birth of the second paragraph of Article 29, which ruled the principle of equality between spouses, putting an end to centuries of asymmetries. Nilde Iotti, Angela Guidi Cingolani, Maria Maddalena Rossi, and Nadia Gallico Spano were among the protagonists who faced both doubts and the defence of the status quo, i.e. a hierarchically organised family with a husband at the head. Article 29 was not effectively implemented until the 1975 reform of family law, but a significant fragment of Italian history was written thanks to those women, who fought together for the improvement of women's conditions despite their political and ideological differences.

Keywords: Constitution; Art. 29; Family; Constituent Mothers.

Abstract Italiano: Nel 1946, in Italia le donne votarono per la prima volta e parteciparono all'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente. Furono 21 le donne elette e tutte diedero un contributo determinante nella stesura della nostra Carta. Il saggio indaga sulla nascita del secondo comma dell'art. 29, in cui si sancì il principio di parità tra i coniugi ponendo fine a secoli di asimmetrie. Nilde Iotti, Angela Guidi Cingolani, Maria Maddalena Rossi, Nadia Gallico Spano furono solo alcune delle protagoniste che fronteggiarono le perplessità dei loro colleghi maschi e la loro difesa dello *status quo*: una famiglia organizzata gerarchicamente, con un marito a capo della compagine domestica. Quell'art. 29 attese fino al 1975 per trovare effettiva attuazione nella riforma del diritto di famiglia, ma grazie anche a quelle donne, che superarono divisioni politiche e ideologiche per una

* Sono stati consultati i testi originali reperibili sul sito della Camera dei Deputati all'indirizzo <http://legislature.camera.it/>. Si darà conto soprattutto delle fonti e di una selezionata bibliografia. Gli atti dell'Assemblea Costituente sono citati per esteso nelle note di riferimento e non riprodotti nella bibliografia.

battaglia comune a favore del miglioramento della condizione femminile, si scrisse un pezzo significativo della nostra storia.

Parole chiave: Costituzione; art. 29; famiglia; madri costituenti.

Sommario: 1. La prima volta (poche ma buone). – 2. Una famiglia, due visioni: le relazioni lotti e Corsanego a confronto. – 3. Uguali eppur diversi. – 4. Finché morte non vi separi. L'indissolubilità del matrimonio tra rivendicazione di valori e strategia politica. – 5. Sebbene siamo donne...

1. La prima volta (poche ma buone)

Bianca Bianchi vestiva un abito color vinaccia e i capelli lucenti che la onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle le conferivano un aspetto d'angelo. Vista sull'alto banco della presidenza dove salì con i più giovani colleghi a costituire l'ufficio provvisorio, ingentiliva l'austerità di quegli scanni. Era con lei (oltre all'Andreotti, al Matteotti e al Cicerone) Teresa Mattei, di venticinque anni e mesi due, la più giovane di tutti nella Camera, vestita in blu a pallini bianchi e con un bianco collarino. Più vistose altre colleghe: le comuniste in genere erano in vesti chiare (una in colore tuorlo d'uovo); la qualunquista Della Penna [*sic*] in color saponetta e complicata pettinatura (un *rouleau* di capelli biondi attorno alla testa); in tailleur di shantung beige la Cingolani Guidi, che era la sola democristiana in chiaro; in blu e pallini rossi la Montagnana; molto elegante, in nero signorile e con bei guanti traforati la Merlin; un'altra in veste marmorizzata su fondo rosa¹.

Il giorno in cui, con il mio bel vestito azzurro a fianco di Velio, entrai a Montecitorio, ero un po' impacciata. Vicino all'ingresso c'erano giornalisti e curiosi. Cercavo di apparire disinvolta e dignitosa. Avevamo appena superato i primi gradini, quando Velio mi piantò in asso, attraversò con due salti tutto l'atrio e si voltò commosso e affettuosamente ironico per assistere al mio ingresso. In quel momento, dietro a me, udii un commesso che mi si rivolgeva con queste parole: "Pss pss ma dove va Lei?". Timidamente risposi che dovevo entrare perché ero appena stata eletta. "Anche lei!" fu il commento del commesso e non ho mai capito cosa volesse dire, se in lui prevalesse lo stupore o la sufficienza².

Credo proprio di interpretare il pensiero di tutte noi consultrici, invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavalleria di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito,

¹ L'articolo fu pubblicato su "Risorgimento liberale" del 26 giugno 1946.

² Così Nadia Gallico Spano ricordava il suo primo giorno da deputata, accompagnata dal marito Velio, eletto, come lei, all'Assemblea costituente tra le fila del partito comunista (N. Spano, 2005, p. 261).

ha combattuto, con voi ha vinto con armi talvolta diverse, ma talvolta simili alle vostre e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale³.

I tre brani raccontano, da prospettive e con finalità diverse, il medesimo evento epocale: per la prima volta in Italia le donne occupavano la scena delle istituzioni politiche. Il d.l.lgt. del 1° febbraio 1945, composto da soli 4 articoli sommari e approssimativi, varato dal secondo governo Bonomi, aveva infatti ammesso al voto le donne che avessero compiuto i 21 anni d'età alla data del 31 dicembre 1944⁴, dopo quasi un secolo di dibattiti, illusioni e delusioni⁵. Quel diritto fu esercitato un anno dopo, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi tra il marzo e l'aprile del 1946⁶: «una vera e propria prova di democrazia»⁷. Fu però con il d.l.lgt. del 10 marzo 1946 che si avviò a un'incredibile dimenticanza⁸: il decreto del 1° febbraio si era infatti limitato ad estendere il diritto di voto alle donne, ma non menzionava il diritto a candidarsi ed essere elette. Fu la Consulta Nazionale Italiana, organo non elettivo e con funzioni esclusivamente di consulenza, ad accorgersi della lacuna e a porvi rimedio⁹, stabilendo, tra l'altro, per l'elezione dei

³ A.M. Guidi Cingolani, *Consulta Nazionale*, Assemblea plenaria, VI, seduta di lunedì 1° ottobre 1945, p. 121. Il discorso è stato riprodotto integralmente con il titolo *Voce nuova a Montecitorio*, in "Azione Femminile", 1, n. 29, 3 ottobre 1945.

⁴ Erano escluse le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635). Secondo quanto stabilito dall'art. 3 T.U. non potevano essere iscritte nelle liste elettorali le prostitute schedate, ossia quelle che esercitavano il meretricio fuori dai locali autorizzati, secondo il dettato dell'art. 20 del regio decreto del 25 marzo 1923, n. 846, poi recepito appunto nell'art. 354. La disposizione, che introduceva un'incomprensibile discriminazione tra le stesse prostitute, ammetteva al voto quelle che esercitavano la 'professione' nelle case chiuse ed escludeva quelle 'visibili' e per così dire 'pubbliche' (Galoppini, 1980, pp. 144-148).

⁵ Per ricostruire il lungo cammino per la conquista del diritto di voto si rinvia a Garlati, 2015 (e relativa bibliografia); Ead., 2017. Sul voto del '46 v. Gabrielli, 2017.

⁶ *Decreto legislativo luogotenenziale*, 1° febbraio 1945, n. 23 (*Estensione alle donne del diritto di voto*), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale del 20 febbraio 1945, n. 22. Tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946 le elezioni amministrative si svolsero in 5.722 comuni, mentre si rinviarono quelle che ancora non si erano potute eseguire a data da destinarsi, e comunque dopo lo svolgimento del *referendum* sulla forma istituzionale dello Stato.

⁷ Gabrielli, 2016, p. 7.

⁸ *Decreto legislativo luogotenenziale*, 10 marzo 1946, n. 74 (*Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente*), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale del 12 marzo 1946, n. 60 - Supplemento Ordinario n. 60. Se si fosse trattata di trascuratezza voluta o frutto della sommarietà del decreto di febbraio è tema affrontato in Bettinelli, 1982, p. 37. La vicenda è ricostruita in Rossi-Doria, 1996, pp. 20-47.

⁹ La Consulta fu anche il primo organismo a partecipazione femminile, con 13 donne presenti su 430 componenti. «In realtà erano state nominate 14 donne, ma ad entrare alla Consulta furono solo 13 perché l'azionista Ada Gobetti (Ada Prospero Marchesini)

deputati dell'Assemblea Costituente, l'eleggibilità dei cittadini e delle cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, avessero compiuto il 25° anno di età (art. 7).

Ciò permise a 12.998.131 donne (l'89% delle aventi diritto) su un totale di 24.947.187 elettori di esprimersi il 2 giugno 1946¹⁰. La massiccia partecipazione sfatava lugubri previsioni, sventolate nel tempo come giustificazione per respingere istanze favorevoli al suffragio universalissimo, nella convinzione che la concessione del diritto di voto fosse in fondo per le donne un dono sgradito¹¹.

Le testimonianze del tempo dimostrano invece il profondo significato che quel 2 giugno assunse per loro: non si trattò solo di una conquista, ma di un momento di profonda emozione¹² per quel riconoscimento di soggetto politico che rompeva schemi di una tradizione secolare¹³. Il nastro della Storia non avrebbe più potuto

subentrava in un secondo momento in sostituzione di Bastianina Martini Mussu gravemente malata e poi scomparsa il 21 ottobre del 1945» (Marsala, 2022, p. 11, nt. 13). Di queste, 4 avrebbero poi fatto parte dell'Assemblea costituente e precisamente: Laura Bianchini e Angela Maria Guidi Cingolani (DC), Adele Bei e Teresa Noce (PCI). Il clima della giornata inaugurale della Consulta, con particolare riferimento alla profondità degli interventi delle donne, fu ricostruito da J. Lombardi, *La Consulta*, in "Noi donne", n. 5, 15 ottobre 1945.

¹⁰ Guizzardi, 1997, p. 18; Rossi-Doria, 1996, pp. 97-98.

¹¹ Così si era espresso Giuseppe Zanardelli, 1880, § XXXVIII, p. 34. Il discorso è riprodotto in *Il voto alle donne*, 1965, pp. 101-107 e in d'Amelia, 2006, pp. 33-40. La relazione suscitò, tra le tante, la reazione indignata di Anna Maria Mozzoni, combattiva sostenitrice dei diritti delle donne e firmataria, nel 1877, di una delle tante petizioni in cui chiedeva al Parlamento la concessione del voto politico, riconoscendo finalmente le donne come «cittadine, contribuenti e capaci, epperò non passibili, davanti al diritto di voto, che di quelle limitazioni che sono o saranno sancite per gli altri elettori» (Mozzoni, 1877, p. 45). L'accostamento tra voto e dono rimarrà nel dibattito pubblico, tanto che alla vigilia del 1946 si insisteva sul fatto che la concessione del voto fosse una sorta di ricompensa per quanto le donne avevano fatto durante la Resistenza (Galeotti, 2006, pp. 173-175). Maurice Duverger, considerato il padre delle scienze politiche in Francia, in uno dei suoi studi rilevava che in molti paesi la spinta a un riconoscimento del ruolo delle donne anche nell'ambito politico era avvenuto a seguito di un evento bellico, un fenomeno in grado di causare un tale sconvolgimento delle politiche generali da sovvertire ogni principio consolidato (Duverger, 1955, p. 90).

¹² A un anno di distanza, Nilde Iotti ricordava così le donne «uscite dalla intimità delle case per recarsi a compiere, per la prima volta, il loro dovere di cittadine. Erano un po' emozionante quel giorno: sentivano tutta l'importanza del loro atto e la responsabilità che da esso derivava. Sentivano la gioia di essere finalmente libere, come italiane e come donne, e quella scheda su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce, era per loro un simbolo di democrazia, di libertà e di aspirazione finalmente realizzate» (Iotti, 1947, p. 3).

¹³ La rivista "Mercurio" chiese ad alcuni scrittori e scrittrici italiane di indicare brevemente i fatti più significativi della loro vita accaduti nel 1946. E se molti celebrarono i loro fasti (un premio ricevuto, l'uscita di un libro) alcune donne invece riconducevano al 1946 la loro prima esperienza di elettrici. Ecco alcuni esempi. Maria Bellonci, futura ideatrice del premio *Strega*, ricordava quel 2 giugno, quando, di sera «in una cabina di legno povero

essere riavvolto: si era di fronte al primo passo verso un futuro di rivendicazioni e di diritti.

Tuttavia, anche all'indomani della concessione dell'elettorato attivo e passivo, perplessità e pregiudizi non furono fugati. Si temeva che le donne con il loro voto avrebbero potuto orientare tanto il *referendum* costituzionale, quanto le future decisioni dell'Assemblea costituente. Se il PCI sospettava che le donne potessero

e con in mano un lapis e due schede mi trovai all'improvviso di fronte a me, cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l'impulso di fuggire. Non che non avessi un'idea sicura, anzi; ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quell'idea, alla quale mi pareva di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve di essere solo in quel momento immessa in una corrente limpida di verità; e il gesto che stavo per fare, e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Fu un momento di smarrimento: lo risolsi accettandolo, riconoscendolo; e la mia idea ritornò mia, come rassicurandomi» (M. Bellonci, 1946). E chiedendo quale fosse stato il fatto più rilevante del 1946, Anna Banti (*nom de plume* di Lucia Lopresti) lo ravvisava in quella cabina elettorale dove «avevo il cuore in gola, avevo paura di sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello della monarchia. Forse solo le donne possono capirmi; e gli analfabeti», che nel tempo, senza discriminazione di genere, erano stati esclusi dal diritto di voto. «Quando i presentimenti neri mi opprimono, penso a quel giorno, e spero» (Banti, 1946). Alba De Céspedes, fondatrice proprio della rivista "Mercurio", vedeva in quel giorno la chiusura di un cerchio, la fine di un periodo doloroso iniziato «prima dell'armistizio, del 25 luglio» quando, a poco più di vent'anni, fu arrestata e condotta in prigione con l'accusa di «aver detto liberamente ciò che pensavo. Da allora fu come se un'altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era neppure permesso di respirare. È stata sì, un'avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte» (De Céspedes, 1946). Anna Garofalo, che già nel settembre del 1944 per volontà delle Forze Alleate teneva una trasmissione radiofonica, *Parole di donna*, tre volte alla settimana, in ore di grande ascolto, in cui affrontava questioni riguardanti la condizione e le aspirazioni femminili, scriveva: «La donna che vota è la grande curiosità di questa prima stagione elettorale nella quale dovremo anche decidere fra Repubblica e Monarchia [...]. Le schede che ci arrivano a casa e che ci invitano con il nostro nome, cognome e paternità a compiere il nostro dovere di cittadini hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo fra le mani e ci sembrano più preziose delle tessere del pane [...]. Per la prima volta si domanda la nostra opinione. Così avessimo potuto esprimerla quando si trattava di pace e di guerra. Tutte queste croci sparse nei cimiteri, questi invalidi, questi alienati e gli orrori dei campi di sterminio sono lì a testimoniare che non potemmo far niente. Da queste sventure, però, è nato il riconoscimento di oggi, che accomuna uomini e donne, alla pari. Prendiamone atto per darci coraggio [...]. Sembra di essere tornate alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore» (Garofalo, 1956, pp. 37-38).

indirizzare in senso conservatore il futuro dell'Italia¹⁴, sfavorendo le emergenti forze progressiste per assecondare i dettami della Chiesa, a cui erano ritenute più vicine, i democristiani, al contrario, immaginavano che le donne, finalmente libere di esprimersi dopo secoli di sottomissione, potessero tradire i 'tradizionali' valori della famiglia¹⁵. E se De Gasperi e Togliatti vedevano nell'iniezione del voto femminile la possibilità di allargare il proprio consenso nonché la possibilità di realizzare un progetto di «radicamento sociale e di costruzione dei nuovi partiti di massa»¹⁶ cui le donne avrebbero dovuto aderire, non nascondevano al tempo stesso le loro preoccupazioni in vista anche delle future elezioni politiche.

La domanda che serpeggiava era: «quante erano le donne? Come avrebbero votato? Nessun paragone era fattibile, nessun retroterra per una comparazione, per cercare di studiare e captare i possibili orientamenti o azzardare ipotesi»¹⁷. Quel diritto concesso era sì innegabile ma pericoloso¹⁸ per la mancanza di termini di riferimento e per la conseguente imperscrutabilità dell'universo femminile sui temi politici¹⁹.

¹⁴ Una qualche preoccupazione fu espressa da Palmiro Togliatti durante il comizio alle donne romane svoltosi il 27 agosto 1944: *Imponente manifestazione femminile. Il compagno Togliatti rivendica per le donne italiane il diritto di partecipare alla vita politica e alla ricostruzione del Paese*, in "l'Unità", edizione romana, 29 agosto 1944. Nell'articolo si riportava il discorso di Togliatti svolto nell'occasione. In esso il *leader* del PCI dichiarava che alcune forze sociali sostenevano il voto femminile nella speranza di favorire un ritorno a forme reazionarie. E sul filo di una sottile ma implicita accusa, Togliatti non mancherà di ribadire dopo il 2 giugno che «sarebbe un grave errore se dicessimo che le donne in Italia hanno votato contro i comunisti; però, se ciò non si può dire, si deve dire che è stato molto più facile condurre tra le donne l'agitazione anticomunista» (Togliatti, 1965, p. 50). «L'accusa alle donne di avere fatto perdere alla sinistra sia le elezioni del 1946 sia, soprattutto, quelle del 1948, sarà in seguito diffusa tra i militanti del Pci per molti anni» (Tripodina, 2016, p. 4, nt. 13).

¹⁵ Sui timori che il voto femminile suscitava cfr. Galeotti, 2006, pp. 253-256.

¹⁶ Fiorino, 2022, p. 74.

¹⁷ Gabrielli, 2009, p. 95.

¹⁸ Nenni, 1946. L'esponente socialista nell'editoriale, in una posizione di mediazione ed equilibrio, affermava da un lato che «le prossime elezioni amministrative aprono un ampio campo d'azione all'attività femminile; quelle prossime per la Costituente allargheranno ancora la visuale e l'orizzonte», ma non nascondeva che «quando si è posto il problema di dare il voto alle donne, anche nelle nostre file abbiamo incontrato alcune resistenze. E non vi è dubbio che l'elettorato femminile costituisce un fatto nuovo e, in certa misura, un fatto pericoloso».

¹⁹ In un articolo sulla rivista cattolica "Alba" Francesca Castellino riportava le perplessità che avvertiva intorno alla concessione del voto alle donne, cercando di rassicurare che da quel voto e da quella partecipazione attiva poteva scaturire solo un miglioramento della società: «Ma anche ora, come cinquant'anni fa per la donna che studiava, vi sono degli increduli, degli scettici, degli incorreggibili lodatori del tempo passato, degli ostili. Non ne ha ancora abbastanza, la donna, di usurpare il terreno mascolino? E ammettiamo

Pur tra tante perplessità e cautele, non solo le donne parteciparono in massa alle votazioni, come si è ricordato, ma ventuno entrarono a far parte dell'Assemblea costituente.

A loro il giornale *Risorgimento liberale* del 26 giugno 1946, in edicola il giorno successivo alla prima seduta della Costituente, dedicava l'articolo ricordato in apertura di questo saggio, in cui l'attenzione era rivolta all'abbigliamento e all'acconciatura delle madri costituenti, descritti con dovizia di particolari. Forse un maldestro quanto superficiale tentativo di ricondurre il *look* all'appartenenza politica, tra colori sgargianti, scelte eleganti o dimesse, toni scuri o vivaci²⁰. Rimaneva sullo sfondo ogni riflessione politica: eppure Bianca Bianchi, oltre ad indossare un vestito color vinaccia, aveva raccolto più del doppio dei voti del capolista Sandro Pertini²¹.

che ne abbia la capacità. Ma se ora si lascia infatuare dalle nuove idee, la casa chi la guarda? E i bimbi chi li sorveglia? Qui li volevo [...]. Cari signori, saranno le donne tenere, affettuose, comprensive e sensibili e intelligenti quelle che, pur avendo anche un lavoro extra domestico, troveranno modo e tempo per tutto» (Castellino, 1946). E ancor prima un personaggio di spicco della Democrazia Cristiana come Angela Guidi Cingolani in un articolo pubblicato su "Azione femminile" aveva risposto così alle perplessità e alla resistenza della politica sull'estensione del diritto di voto alle donne: «Dobbiamo però fin d'ora con molta schiettezza notare che c'è diffusa una certa qual diffidenza di fronte al futuro esperimento [sott. concessione del diritto di voto *n.d.r.*] diffidenza che è bene dissipare agli inizi. Il *cliché* della donna comiziante, galoppina, deputatessa è un *cliché* che va spezzato [...]. La donna è pronta al lavoro ed al sacrificio, e chiedendo il voto non chiede che gli strumenti adatti a farla degnamente partecipare alla costruzione della nuova democrazia» (Guidi, 1944, p. 1). "Azione femminile" fu il giornale del movimento femminile della Democrazia Cristiana pubblicato settimanalmente, a partire dal 25 dicembre 1944, come inserto de "Il Popolo" e di cui la stessa Guidi Cingolani fu direttore responsabile.

²⁰ «Se già durante la breve vita della Consulta nazionale apparvero a Montecitorio le rappresentanti femminili, a consacrare la partecipazione della donna alla vita pubblica – e diedero prova di preparazione e di una oratoria stringata ed efficace – queste deputatesse che siedono oggi fra i 556 componenti della Assemblea Costituente sono in realtà le prime rappresentanti elette dal suffragio popolare. Laureate o lavoratrici, tutte hanno cooperato con slancio al movimento femminile, alla resistenza, alla lotta clandestina, e giungono in Parlamento con una esperienza dei problemi sociali che renderà particolarmente interessante la loro attività alla Costituente. Le impressioni del primo incontro con le deputatesse si possono così riassumere: non fumano, in genere, e in maggioranza non si truccano, e vestono con la più grande semplicità» (*Le ventun donne elette all'Assemblea costituente*, da "La Domenica del Corriere: supplemento illustrato del Corriere della Sera", 4 agosto 1946, p. 3).

²¹ «Rita Montagnana, Teresa Noce e Bianca Bianchi hanno riportato rispetto a tutti i candidati del loro Collegio il maggior numero di voti preferenziali e precisamente: Rita Montagnana 68.722, Teresa Noce 47.291, Bianca Bianchi 15.384. Un vero successo!» (Longo, 1946, pp. 20-21). Laura Bianchini, a sua volta, ottenne 30.716 voti di preferenze: cfr. Morelli, 2017.

Se Nadia Gallico Spano racconta con ironia di un commesso tra lo stupefatto e il rassegnato di fronte all'ingresso dell' "ennesima" donna a Montecitorio, solenne risulta invece il discorso di Angela Maria Guidi Cingolani, eletta tra le file della DC all'età di 50 anni: suo fu il primo intervento 'politico' femminile²² quale componente della Consulta nazionale. Con quelle parole sottolineava l'importanza della partecipazione delle donne alla costruzione dell'identità e della storia della nazione: se il loro apporto era stato determinante nella lotta contro la dittatura negli anni oscuri del fascismo, altrettanto lo sarebbe stato per l'edificazione del futuro democratico del Paese²³.

Quelle ventun donne²⁴ rappresentavano il 3,7% dei componenti dell'Assemblea costituente e poco più del 9% delle donne che si erano candidate (in tutto 226): un numero certo irrisorio in valori assoluti, ma a suo modo significativo

²² Tola (ed.), 2016, pp. 114 e 121. Si trattava, secondo una certa lettura, di un discorso «teso ad uno sguardo politico d'insieme più che alle rivendicazioni femminili» [Morelli (ed.), 2007, p. 18].

²³ Accolta da «vivissimi applausi» (come si legge negli atti), Angela Maria Guidi Cingolani scorgeva in quella calorosa accoglienza «non un applauso per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano alla vita politica del Paese». Nel prosieguo del suo discorso l'onorevole democristiana evidenziava con orgoglio i tratti distintivi delle donne italiane in uno Stato che per secoli le aveva relegate ai margini, rivendicando il fatto che la concessione del diritto di voto non era da intendersi «come premio per la nostra buona condotta», ma quale naturale riconoscimento di una nuova dignità acquisita. La fierezza di partecipare alla ricostruzione del Paese traspare da ogni parola, nella convinzione che le donne «temprate a superare il dolore e il male con la nostra operosità e con la nostra pietà» sarebbero state in grado di offrire un contributo irrinunciabile. E anche se alle «parole gentili» pronunciate da molti non erano seguite «prove concrete di fiducia in pubblici uffici», era tramontato il tempo di considerare le donne italiane come sole «fattrici di servi e di sgherri». Era sopraggiunta una nuova consapevolezza: le donne avevano lottato contro la tirannide fascista, conoscevano il sudore del lavoro e la fatica, avevano sopportato dolori e lutti con una tale «virilità di resistenza al male e di capacità di recupero» da stupire solo chi non conosceva il valore delle proprie concittadine (*Consulta Nazionale*, Assemblea plenaria, VI, seduta di lunedì 1° ottobre 1945, pp. 121-123). Sulla figura della Guidi Cingolani cfr. Dau Novelli, 1997; Roghi, 2004; Morelli (ed.), 2007, pp. 52-55; Marsala, 2022, pp. 5-6, nn. 18-24 e p. 7, nn. 28-29.

²⁴ Dopo un periodo di ovattato silenzio, il ruolo delle madri costituenti è stato oggetto di rinnovato interesse da parte di studiose e studiosi di varie discipline. A mero titolo di esempio, nella vasta e variegata letteratura, si vedano Artioli, 1989; Addis Saba, De Leo, Taricone, 1996; Galeotti, 2006, pp. 271-279 dove si trovano interessanti cenni biografici; Morelli (ed.), 2007; Ead., 2017; Gabrielli, Cigognetti, Zancan (eds.), 2007; Gaiotti De Biase, 2008; Gabrielli, 2009; Ead., 2016, in particolare pp. 100-169 per quella che la stessa autrice definisce un'istantanea delle madri costituenti (dedicando uno specifico ritratto a ognuna di loro); Serantoni (ed.) 2009; *Costituenti al lavoro*, 2017; Bernieri, 2017; Iacometti, 2017; Cappelletto-Iantosca, 2022.

se contestualizzato²⁵, anche se, nel caso delle elezioni amministrative, non si mancò di sottolineare la sproporzione tra elettrici ed elette. Si imputava ai partiti di non aver scommesso sulle candidature femminili, le quali apparivano più un'operazione di facciata che espressione di una vera fiducia nel loro contributo (come continuerà ad accadere anche negli anni a venire)²⁶.

Di queste 21 elette, cinque vennero chiamate a far parte della Commissione per la Costituzione²⁷, più nota come Commissione dei Settantacinque²⁸, con

²⁵ «Il numero delle elette, data la novità, fu meno basso del previsto, tanto da suscitare qualche stupore» (Rossi-Doria, 1996, p. 99). Di fronte all'esiguo numero di candidate, «il fatto che le elette alla Costituente fossero 21 ha rappresentato quasi un miracolo» (Galeotti, 2006, pp. 244-245). Esprimeva soddisfazione per il risultato raggiunto Marisa Rodano, 1946. Nell'editoriale del giornale da lei fondato, la Rodano, longeva politica italiana scomparsa il 2 dicembre 2023, affermava che quelle ventun costituenti simboleggiavano «un grande successo per le donne italiane, successo che dimostra che le donne italiane hanno saputo col loro lavoro e la loro attività conquistarsi la fiducia del popolo». Cfr. Dello Preite, 2023. Rivelano invece delusione e sfiducia le parole di Anna Garofalo: «la modesta percentuale di donne elette in confronto agli uomini offre un elemento di giudizio importante: le elettrici non hanno dato molti voti preferenziali ai candidati del loro stesso sesso dimostrando piuttosto fiducia verso gli uomini. La cosiddetta massoneria femminile ha funzionato poco, in questo caso». La Garofalo imputava alla situazione di inferiorità in cui le donne erano state tenute per troppo tempo un'incapacità di fidarsi e affidarsi nei compiti pubblici ad altre donne (Garofalo, 1956, pp. 44-45).

²⁶ Rossi-Doria, 1996, pp. 100-102.

²⁷ In realtà per un lungo periodo le donne presenti furono solo quattro, a causa delle dimissioni dalla Commissione per la Costituzione di Ottavia Penna Buscemi, esponente dell'Uomo Qualunque e unica donna di destra. La Penna Buscemi vi partecipò per un periodo brevissimo di soli sei giorni, dal 19 al 24 luglio 1946. Venne inizialmente sostituita da Gennaro Patricolo, appartenente al gruppo Misto, ma di provenienza dal Fronte dell'Uomo Qualunque. La Penna Buscemi rischiò inoltre di essere la prima donna presidente della Repubblica nella storia italiana. Ottenne 32 voti contro i 396 di Enrico De Nicola. La sua candidatura fu vista come una provocazione, dal momento che la Penna Buscemi era e continuò ad essere fino alla fine una convinta monarchica. Come scriverà il giornale "L'Uomo Qualunque" in un articolo dal titolo *Ah Ah Ah! Che ridere!* «l'aver scelto Ottavia Penna Buscemi costituisce per noi condanna di un mondo politico incancrenito, un omaggio alla donna italiana» (3 luglio 1946, p. 3). Lascerà la formazione 'qualunquista' nel 1947 per dissensi con il suo fondatore, Guglielmo Giannini. Fu l'unica a non amalgamarsi con le altre costituenti, come ricorda Angela Gotelli che la descrive come «una distinta signora con cui c'erano rapporti cortesi ma che non fece mai gruppo con noi» (*Le donne e la Costituzione*, 1989, p. 10). Di se stessa dirà che «per un capriccio del destino» aveva vissuto «una breve parentesi politica per ritornare con amore alla vita felicemente scelta», ossia al suo ruolo di moglie e madre (Addis Saba, De Leo, Taricone, 1996, p. 172).

²⁸ L'istituzione della Commissione per la Costituzione, nota anche come Commissione dei Settantacinque in ragione del numero dei suoi membri, fu deliberata il 15 luglio 1946. I componenti furono nominati dall'allora presidente dell'Assemblea Giuseppe Saragat

Presidente Meuccio Ruini, incaricata di redigere il progetto della Costituzione da dibattere e approvare in aula. Nilde Iotti (PCI) e Angela Gotelli (DC) parteciparono alla Prima Sottocommissione che si occupava dei diritti e doveri dei cittadini (anche se la Gotelli vi arrivò a lavori già conclusi, il 6 febbraio 1947, in sostituzione del dimissionario Carmelo Caristia); Maria Federici (DC), Angela Merlin (PSI) e Teresa Noce (PCI) presero parte alla Terza, impegnata a redigere gli articoli sui diritti e doveri nel campo economico e sociale. Nessuna invece fu chiamata nella Seconda Sottocommissione, la più numerosa, dedicata all'organizzazione dello Stato (un tema forse considerato ancora troppo tecnico e per questo riservato agli uomini²⁹) e lo stesso valeva per il Comitato di redazione (o Comitato dei Diciotto³⁰) da cui la compagine femminile risultò assente.

nel rispetto del criterio di proporzionalità dei gruppi presenti nell'Assemblea stessa. La Commissione iniziò i lavori il 20 luglio 1946, sotto la guida di Meuccio Ruini, in qualità di presidente, affiancato da Umberto Tupini, Umberto Terracini e Gustavo Ghidini quali vicepresidenti, i quali divennero rispettivamente i presidenti delle tre Sottocommissioni in cui la Commissione decise di dividersi il 23 luglio 1946, definendo due giorni dopo le materie di competenza di ciascun organismo. Per una ricostruzione dei lavori della Costituente si legga quanto scritto pochi anni dopo l'entrata in vigore della Carta da uno dei suoi principali protagonisti: Calamandrei, 1950, pp. LXXXIX-CXXXX.

²⁹ In realtà Angela Merlin era stata nominata in un primo momento nella Seconda Sottocommissione, ma venne poi sostituita dall'autonomista Giulio Bordon. Si trattò d'uno scambio: Bordon infatti passò dalla Terza alla Seconda, cedendo il posto alla Merlin. Cfr. Iacometti, 2017, p. 175, nt. 28.

³⁰ Il 29 novembre 1946 la Commissione per la Costituzione diede vita al Comitato di redazione o di coordinamento, o più semplicemente dei Diciotto, in ragione del numero di quanti, lavorando contemporaneamente all'interno della Commissione dei Settantacinque, aveva il compito di predisporre il testo della Costituzione man mano che giungevano gli esiti dei lavori delle Sottocommissioni. Non mancarono obiezioni sul ruolo e sugli effettivi compiti di tale Commissione. Proprio quando si trattò di discutere gli artt. 23-25 del progetto emendati dai Diciotto (e oggetto di analisi in questo saggio), non poche furono le perplessità e i dubbi sollevati. Non risultava chiaro in quale misura i testi sottoposti alla discussione fossero l'esito del lavoro dei Settantacinque o dei Diciotto e soprattutto se fosse intercorso un dialogo tra i due organi o se gli emendamenti introdotti dai Diciotto (e che si risolvevano di fatto nella presentazione di articoli totalmente nuovi rispetto alle formulazioni dei Settantacinque) fossero stati preventivamente comunicati e condivisi con le diverse Sottocommissioni. Si obiettava inoltre una sorta di anonimato o di non assunzione di responsabilità delle modifiche introdotte, dal momento che non era evidente quale dei componenti della Commissione dei Diciotto avesse proposto o anche solo votato a favore dei singoli emendamenti. Toccò al presidente Terracini spiegare che «gli emendamenti che sono man mano presentati non sono trasmessi alla Commissione dei settantacinque, perché siano esaminati, perché ciò praticamente vorrebbe dire non andare avanti di un passo nel nostro lavoro». Quanto al punto relativo ai rapporti tra i due organi, Terracini ribadiva che alla base vi era un mandato di fiducia, non solo implicito ma esplicito da parte della Commissione dei Settantacinque a favore della Commissione dei Diciotto perché questa portasse dinanzi all'Assemblea il risultato dei suoi lavori,

Le donne, rispetto alla totalità della composizione assembleare, erano poco meno del 7% nel gruppo di lavoro più significativo dell'Assemblea e per di più la loro presenza ebbe un peso maggiore di quanto indichino le fredde percentuali numeriche. Rispetto agli uomini, infatti, esse esprimevano non solo le istanze del partito nelle cui liste erano state elette, ma anche quelle "femminili", decisamente trasversali.

La Costituente si configurava come l'occasione irripetibile di cambiare, dal punto di vista giuridico, la condizione della donna italiana, sostenendo, tra l'altro, l'uguaglianza tra i sessi nel campo lavorativo e in quello familiare.

Il loro non fu un ruolo e un contributo convenzionale. Esse affrontarono, in anticipo sui tempi, questioni che sarebbero divenute negli anni oggetto di dibattito nelle lotte per l'emancipazione e che avrebbero trovato, decenni dopo e non senza fatica, attuazione nelle leggi ordinarie.

Pur partendo da posizioni ideologiche diverse, le costituenti furono capaci di elaborare in molti casi soluzioni convergenti, spinte dal desiderio reale di tutelare valori quali l'uguaglianza e la solidarietà, senza timore di affrontare in alcuni casi la diffidenza, l'incomprensione, l'atteggiamento paternalistico, sfociante talvolta nello scherno, da parte di alcuni colleghi³¹. Si creò tra le donne «una tacita

sottoponendo alla discussione generale i testi nei quali era stato incluso quanto alla Commissione stessa fosse parso accettabile (o meno) degli emendamenti proposti. Spettò a Ruini integrare i chiarimenti già offerti da Terracini. Di fronte a una crescente contestazione da parte di alcuni costituenti, Ruini precisò ulteriormente la legittimità procedurale: «L'Assemblea Costituente incaricò formalmente il Comitato dei diciotto di esaminare gli emendamenti e di riferire; e ciò per necessità di lavoro perché [...] non si poteva riunire a ripetizione la Commissione dei Settantacinque. Il Comitato, per scrupolo, chiese anche un esplicito mandato, in questo senso, da un'adunanza plenaria della Commissione. Il mandato fu dato», tanto che quei Diciotto rappresentavano «il succo dei Settantacinque». Criticata era in particolare l'idea che l'accettazione degli emendamenti da parte del Comitato comportasse automaticamente un loro trasferimento nel testo, con la conseguenza di presentare all'Assemblea articoli 'nuovi'. Da più parti si riteneva che il Comitato avesse il mero compito di esprimere un parere sugli emendamenti proposti, senza presentare testi di legge diversi dagli originali, e soprattutto che esso dovesse offrire un'occasione di un confronto su quegli emendamenti che erano stati respinti (a differenza di quanto stava avvenendo). Non era più solo questione di procedura ma di sostanza. Non fu un caso che il dibattito si infiammò proprio rispetto agli articoli sulla famiglia, dove ogni singola modifica rimetteva in gioco visioni e ideologie (Archivio Storico della Camera dei Deputati [d'ora in poi ASC], *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, pp. 3254-3258).

³¹ Ricostruisce il clima e l'apporto di quel drappello di deputate, esiguo nei numeri, battagliero nei contenuti, Cecilia Dau Novelli: «L'entusiasmo, lo slancio, il coinvolgimento personale che segnarono questi primi anni rimarranno indelebili nel ricordo di tutte. La consapevolezza di partecipare per la prima volta alla costruzione dello Stato fece d'incanto risolvere mille problemi, passando sopra a divisioni e polemiche» [Dau Novelli, 1995, p. 7].

alleanza»³² in un emiciclo in cui la presenza maschile era non solo schiacciante, ma culturalmente dominante³³.

Era quanto ricordava, tra le altre, Maria Federici, la quale precisava come l'intento delle donne fosse quello di «acquisire quei diritti che le erano sempre stati negati: diritto di eguaglianza, diritto di esprimere una effettiva presenza sociale, diritto all'accesso a determinati posti fino allora esclusivamente riservati agli uomini, diritto di vedere salvaguardato il proprio lavoro da ogni sfruttamento»³⁴.

Filomena Delli Castelli, nel guardarsi intorno e nel riconoscere colleghe democristiane, socialiste, comuniste, coglieva in ognuna di loro un sorriso di solidarietà: «la pattuglia femminile alla Costituente serrava i ranghi quando erano in discussione e da risolvere problemi inerenti il lavoro, la famiglia, la scuola»³⁵. E Nilde Iotti precisava che sebbene non vi fosse l'abitudine di scambiare idee tra le madri costituenti, successe quasi istintivamente che esse riuscissero a trovare «posizioni comuni conducendo anche un lavoro prezioso, anche se non molto visibile, all'interno dei nostri gruppi parlamentari per arrivare alla stesura degli articoli fondamentali della Costituzione, che riguardano l'uguaglianza di fronte alla legge, nel lavoro e nella famiglia»³⁶.

E proprio in tema di famiglia la Iotti svolse un ruolo centrale.

Era da poco stata abolita, dopo secoli di vigenza, l'autorizzazione maritale³⁷, la «sola grande legge riformatrice dell'età liberale»³⁸, quasi a ricompensa del ruolo svolto dalle donne durante la guerra: gli uomini al fronte, le donne a provvedere alla crescita economica e alla tutela familiare³⁹.

³² Galeotti, 2006, p. 287.

³³ «Quasi si fa fatica a vederle, le ventuno elette nell'emiciclo del Parlamento dove si riunisce l'Assemblea Plenaria, tanto che la stampa presto le definisce "piccola pattuglia femminile"» (Gabrielli, 2016, p. 9).

³⁴ Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ed.), 1987, pp. 84-85.

³⁵ Addis Saba, De Leo, Taricone, 1996, p. 19.

³⁶ Ivi, pp. 13-14.

³⁷ L'istituto, la cui introduzione nel codice del 1865, sull'onda lunga del *code Napoléon*, aveva suscitato non poche perplessità e accesi dibattiti, fu abolito con la legge 17 luglio 1919 n. 1176 con l'intitolazione *Norme circa la capacità giuridica della donna*.

³⁸ Ungari, 2002, p. 183.

³⁹ Nella discussione alla Camera del 12 dicembre 1916 la richiesta di abolire l'antiquato istituto dell'autorizzazione maritale fu motivata da Amedeo Sandrini anche dall'esigenza di offrire un riconoscimento «alla donna che non soltanto negli ospedali e nelle multiformi manifestazioni dell'organizzazione civile, ha dato, con generoso spirito di sacrificio, le sublimi energie del suo cuore in aiuto di ogni sofferenza, di ogni miseria; che non soltanto negli stabilimenti e nelle officine, dove si apprestano i mezzi necessari alla guerra, ha portato copioso contributo di lavoro, ma nelle famiglie, negli uffici e nelle aziende ha sostituito i mariti e i congiunti chiamati alle armi, dando prova di una sicura capacità fattiva e direttiva che è in stridente antitesi con quella *deminutio capitis*, che nel consorzio familiare e sociale le è imposta dall'articolo 134 del Codice civile». A queste ragioni di gratitudine se ne aggiungeva una di carattere politico: «La condizione giuridica della

Era in vigore un codice civile approvato da pochi anni che ancora sanciva una struttura gerarchica della famiglia, con quell'art. 144 sulla potestà maritale che riproduceva esattamente l'art. 131 del primo codice civile unitario del 1865, come se quasi un secolo fosse passato invano.

Il marito era definito dalla legge capo della famiglia e la donna ne seguiva la condizione civile, ne assumeva il cognome ed era obbligata ad accompagnarlo dovunque egli ritenesse opportuno fissare la sua residenza, tradendo, più che l'influenza della dottrina fascista, una visione patriarcale tramandata nei secoli.

Se i diritti e i doveri dei coniugi erano gli stessi (coabitazione, fedeltà, assistenza), non erano però declinati nello stesso modo. Basti pensare all'adulterio che nel primo codice dell'Italia unita consentiva all'uomo di ottenere la separazione per un semplice tradimento⁴⁰, mentre per la donna era possibile invocare tale causa solo nel caso in cui il marito mantenesse la concubina in casa o notoriamente in altro luogo⁴¹, oppure qualora ricorressero circostanze tali da far considerare il fatto grave ingiuria per la moglie, scatenando la fantasia creativa dei magistrati nell'interpretazione della legge⁴². Con il codice del '42 la distinzione tra adulterio

donna nei paesi che l'eroico nostro esercito ha già in parte riunito alla madrepatria e dei quali auspichiamo la prossima completa redenzione; ivi la donna maritata, specialmente per quanto riguarda la legislazione ungherese, ha un trattamento giuridico più liberale, è doloroso il dirlo, in confronto del nostro codice civile. Ora non è possibile togliere alle donne delle popolazioni redente una situazione giuridica favorevole, che già avevano, come non è possibile instaurare una condizione giuridica diversa fra le donne di uno stesso Stato» (*Atti Parlamentari, Discussioni*, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1917, Volume XI, I Sessione dal 12/12/1916 al 03/03/1917, Tornata del 12 dicembre 1916, Roma, Tipografia Camera dei Deputati, 1917, pp. 11573-11574).

⁴⁰ Il marito poteva chiedere la separazione anche nel caso di una relazione passeggera intrattenuta prima del matrimonio e nascosta al marito. La motivazione della corte era che in questo caso era stato violato l'obbligo di lealtà (App. Torino 15 aprile 1898, in "Giurisprudenza italiana", I/2, 1898, p. 433), così come configurava causa di adulterio la civetteria della moglie (App. Venezia 9 settembre 1898, in "Giurisprudenza italiana", 1898, Rcp. Voce *Separazione*, n. 308).

⁴¹ Nella prima ipotesi l'infedeltà doveva essere consumata nella casa di domicilio o di residenza del marito, indifferente se vi fosse o no la moglie o se la concubina vi si trovasse per ordine del marito o per qualunque altro motivo, compreso il servizio domestico. Al contrario, nell'ipotesi di un concubinato fuori dalle mura domestiche era il carattere della notorietà a legittimare la richiesta di separazione, perché la conoscenza pubblica rappresentava un elemento umiliante per la donna (De Filippis, 1881, p. 257; Sechi, 1894, pp. 18-19).

⁴² La giurisprudenza e la dottrina ritennero integrata quest'ultima ipotesi qualora il marito, pur non mantenendo una concubina, conducesse abitualmente in casa donne di mala fama (Bianchi, 1870, p. 789), oppure mantenesse la concubina in un appartamento separato, ma facente parte della casa coniugale e del fatto fossero a conoscenza la moglie e altri eventuali inquilini (Cass. Torino 15 aprile 1874, in "Annali giurisprudenza italiana", VIII, 1, 1874, p. 268). Efficace la sintesi di chi riteneva che, mancando gli estremi

maschile e femminile si riproponeva in forma attenuata, eliminando la condizione del mantenimento della concubina in casa o notoriamente in altro luogo e conservando l'identificazione del tradimento con un comportamento tale da integrare una grave ingiuria per la moglie, rimettendo alla libera valutazione discrezionale del giudice la determinazione dell'*an* e del *quantum*, come se quell'infedeltà non fosse percepita sempre dalla donna come un'offesa.

Di fronte a simili discriminazioni, che ponevano la donna in una situazione di inferiorità e di subordinazione di fatto, l'Assemblea Costituente aveva il compito di dettare nuove regole e nuovi equilibri, anche, o forse sarebbe più corretto dire soprattutto, nell'ambito della famiglia, per di più alla luce della raggiunta parità in campo 'pubblico'. Il cambiamento doveva avvenire a partire proprio da quelle solo apparentemente rassicuranti mura domestiche, dove la donna non era mai stata quella regina che una retorica stantia aveva per lungo tempo narrato. E se i padri costituenti quasi con magnanimità sorniona delegarono alle donne temi che ritenevano tipicamente femminili, sottovalutarono la capacità delle colleghe non solo di 'fare rete', ma anche di ribaltare schemi, definizioni, ruoli, pregiudizi che conoscevano bene e che non volevano più perpetuare.

Agguerrite, orgogliose, consapevoli di essere investite di un preciso compito, quel drappello sparuto fece sentire la propria voce, alta e fiera, forse al di là di ogni previsione.

Tra le tante sollecitazioni, questo breve saggio si occuperà, in particolare, del dibattito che infiammò la redazione del secondo comma dell'attuale art. 29, prendendo le mosse dal progetto della Prima Sottocommissione⁴³ e seguendone gli sviluppi successivi, per evidenziare l'apporto che le donne fornirono nell'elaborare quell'impianto normativo divenuto punto di riferimento per le riforme che circa trent'anni dopo fecero dell'enunciato costituzionale non solo un principio teorico ma una realtà, grazie alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

richiesti dalla legge, la donna «deve bere l'amaro calice, e convivere con chi la tradisce, la oltraggia, la invilisce» (Voltolina, 1873, p. 210). Si rinvia a Garlati, 2022, pp. 1111-1113.

⁴³ In realtà nella seduta del 26 luglio 1946 la Terza Sottocommissione si pose il problema a chi spettasse il compito di discutere di matrimonio e di famiglia. In particolare il qualunquista Francesco Colitto, nel ribadire che la famiglia era da considerarsi cellula fondamentale della società e che, al pari di altre Costituzioni, anche la nuova Carta italiana dovesse contenere disposizioni al riguardo, si mostrava dubbioso sul fatto se «tale materia debba essere studiata dalla terza Sottocommissione o non rientri nella competenza della prima». Fu il presidente Ghidini a sciogliere il dilemma, propendendo per l'attribuzione del tema alla Prima Sottocommissione, sostenuto in questa scelta dagli altri componenti, i quali, come Fanfani, pur rilevando la trasversalità di alcune questioni, ritenevano opportuno che alla Terza venissero lasciati gli argomenti più a carattere economico. Si affidarono così ad Angela Merlin, nella veste di relatrice, e a Maria Federici e Teresa Noce, correlatrici, la trattazione delle garanzie economico-sociali per l'assistenza delle famiglie: ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Terza Sottocommissione*, resoconto sommario della seduta di venerdì 26 luglio 1946, pp. 1-2 e 6.

2. Una famiglia, due visioni: le relazioni lotti e Corsanego a confronto

Fu una giovane e battagliera Nilde Iotti ad essere protagonista della discussione che animò i lavori della Prima Sottocommissione⁴⁴. A lei e al democristiano Camillo Corsanego furono affidate le relazioni in tema di famiglia. Da un lato un'esordiente parlamentare, dall'altro un interlocutore che poteva vantare una solida tradizione di relazioni politiche⁴⁵. Si trattava di esponenti di due partiti tra loro contrapposti, spalleggiati, in quella stessa sottocommissione, l'una dal segretario del PCI Palmiro Togliatti e da Concetto Marchesi, l'altro da figure di prim'ordine quali Aldo Moro, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira. Alla Iotti fu indubbiamente attribuito un ruolo ufficiale di rilievo⁴⁶: «già il fatto di trovare una donna come relatrice costituisce una novità epocale che vale più di qualsiasi riconoscimento legislativo»⁴⁷.

Se era chiaro a tutti che la disciplina della famiglia avrebbe consentito di disegnare il volto del 'nuovo' Stato democratico, Iotti e Corsanego incarnavano però due diverse visioni, soprattutto del ruolo della donna all'interno della famiglia.

⁴⁴ Su Nilde Iotti ci si limita a rinviare a Ghiringhelli, 2010; Lama, 2013 (e alla bibliografia richiamata); Russo, 2016. Una rassegna degli interventi più significativi della Iotti nei suoi anni di attività politica si ritrova in *Nilde*, 2010.

⁴⁵ Si ricorda il tributo riservato a Corsanego dal Parlamento in occasione della scomparsa, avvenuta a Roma il 9 marzo 1963. Nella circostanza si evidenziò proprio il contributo alla stesura degli articoli della Costituzione in tema di famiglia. In queste disposizioni egli tradusse i principi cattolici condivisi fin dall'età giovanile, divenendo già nel 1913, all'età di 22 anni, presidente diocesano della Gioventù di Azione Cattolica di Genova, sua città natale, per poi assumere nel 1920 l'incarico di presidente regionale genovese e nel 1922, sotto il pontificato di Pio XI, quello di presidente nazionale. Dalla Gioventù cattolica italiana si allontanò (o fu allontanato) nel 1928, in ragione della strenua opposizione al fascismo, che divenne la sua cifra identificativa anche negli anni a seguire, quando, dimessi i ruoli pubblici, si dedicò alla professione forense. L'impegno politico si riaccese tra il '42 e il '43, quando fu uno degli artefici della nascita della Democrazia Cristiana negli anni della clandestinità (ASC, *Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, Commemorazione dell'ex deputato Camillo Corsanego*, 17 ottobre 1963, pp. 3212-3214).

⁴⁶ Cfr. C. Tripodina, 2021. Per quanto riguarda le altre madri costituenti, a parte Merlin, Noce e Federici di cui alla nt. 43, si può ricordare che Adele Bei ricoprì la carica di segretaria della Terza Commissione per l'esame dei disegni di legge, dal 24 settembre 1946 al 1° ottobre 1947. Angela Maria Guidi Cingolani fu componente della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica* dal 12 dicembre 1947 e della Commissione speciale per l'esame dei bozzetti per l'emblema della Repubblica dal 19 gennaio 1948. Nilde Iotti fu anche segretaria della giunta delle elezioni e fece parte della prima Commissione per l'esame dei disegni di legge a partire dal 26 giugno 1946 e della Prima Commissione per l'esame dei disegni di legge dal 25 settembre 1947. Teresa Mattei ricoprì l'incarico di segretaria dell'Ufficio di presidenza dal 25 giugno 1946. Per tutte gli incarichi si conclusero il 31 gennaio 1948.

⁴⁷ Passaniti, 2011, p. 504.

Le Relazioni ne erano lo specchio, sebbene si tentò di ridurne le profonde differenze a dettagli minimali. Su un punto entrambe convergevano: alla famiglia andava riconosciuta rilevanza costituzionale, a differenza di quanto accaduto con lo Statuto albertino in cui della famiglia non si trovava cenno alcuno, prediligendo, dirà la lotti, di definire esclusivamente i rapporti tra cittadini e Stato sul terreno strettamente giuridico e politico⁴⁸.

La distanza ideologica tra i due relatori emergeva fin dall'*incipit* del documento di Corsanego, per il quale «C'è un argomento sul quale l'autentico popolo italiano, anche nei suoi strati più umili, ha concetti ben chiari, definiti e concreti: la famiglia. E quando affermiamo che la famiglia, istituzione naturale dotata di diritti innati, anteriori e superiori a qualsiasi legge positiva, è l'elemento primario e fondamentale della società, sentiamo di esprimere veramente il pensiero della maggioranza assoluta degli italiani»⁴⁹.

Il riferimento *all'autentico popolo italiano anche nei suoi strati più umili* strizzava l'occhio alle classi sociali che si immaginavano più vicine alle posizioni di sinistra, mentre il riconoscimento della famiglia come società naturale, preesistente allo

⁴⁸ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Jotti Leonilde sulla famiglia*, Roma, 1946, p. 55. La scelta dell'ingresso della famiglia nella Costituzione incontrò l'opposizione di Angela Merlin, la quale il 15 gennaio 1947, nella seduta plenaria dei Settantacinque, presieduta da Ruini, in modo perentorio asseriva che «in materia di famiglia avrebbe preferito che non si fosse detto nulla, in quanto non è di carattere costituzionale. Se mai, lo Stato potrebbe limitarsi a garantire le persone che debbono costituire la famiglia e le condizioni materiali sulle quali essa deve basarsi» (ASC, *Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria*, 12, resoconto sommario della seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, p. 103). La dichiarazione sollevò un'ondata di proteste di ogni parte politica. Tuttavia la Merlin non fu la sola. A tacer d'altri, basti ricordare che la seduta del 23 aprile 1947 fu per buona parte occupata dal dibattito sull'ordine del giorno proposto da Vittorio Emanuele Orlando, il quale impegnò i colleghi per ore sulla necessità di non inserire nella Costituzione gli articoli relativi alla famiglia, privi, a suo dire, di un effettivo contenuto normativo, risolvendosi in formule astratte e inutili su temi che sarebbero spettati alla legislazione ordinaria (l'intera seduta si protrasse dalle 16 alle 3.5 del mattino successivo, come appare negli atti, impegnando i partecipanti a diverse votazioni sui punti più spinosi, come si illustrerà *infra*). L'eminente giurista siciliano, il quale non mancava di rimarcare i suoi passati ruoli istituzionali quasi a riprova della propria competenza, criticava l'approccio metodologico nella redazione della Carta: un difetto che, se pure riguardava la stesura dell'intera Costituzione, mostrava le maggiori criticità proprio in tema di famiglia. Alla fine, su 404 votanti, l'ordine del giorno proposto da Orlando (la non previsione costituzionale delle questioni familiari) fu respinto con 284 voti contro 117 favorevoli e tre astenuti. Fu così possibile, superata la questione pregiudiziale, procedere all'analisi delle singole disposizioni nel merito (ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, pp. 3229-3254).

⁴⁹ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione del deputato Corsanego Camillo sulla famiglia*, Roma, 1946, p. 53.

Stato, dotata di diritti propri di carattere etico e spirituale capaci di prescindere da qualsiasi attribuzione da parte del diritto positivo, fu immediato motivo di contrasto.

Corsanego, e la DC con lui, riflettendo sull'esperienza del ventennio precedente, invitavano a liberare la famiglia dall'ingerenza di uno Stato opprimente capace di insinuarsi in ogni ambito della vita domestica, riconoscendo che «la famiglia preesiste allo Stato, il quale non crea, ma ne riconosce e regola i diritti innati e inalienabili». Si trattava di una «netta presa di posizione contro il concetto fascista che lo Stato sia l'unica fonte di diritto e che individui ed enti posseggano solo quel tanto di diritti che allo Stato, feudo del partito dominante, piaccia consentire»⁵⁰.

I cinque articoli presenti nel suo progetto non si limitavano a intendere la famiglia come società naturale (formula destinata a trovare effettiva consacrazione nella stesura finale)⁵¹, ma enunciavano all'art. 2 un principio caro ai democristiani, ossia quello dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, che «ha per gli italiani carattere sacro e inviolabile, *consortium omnis vitae*»⁵², nonché il principio di un'uguaglianza tra i coniugi elaborato in modo sottilmente ambiguo, giacché lasciava alle leggi ordinarie la regolamentazione dell'esercizio della patria potestà⁵³.

E sebbene una certa stonata retorica portava Corsanego ad elogiare la figura femminile, a ripudiare l'antica autorizzazione maritale che aveva soffocato nelle sue spire la libera autodeterminazione della donna e ad esaltare «l'aureola della maternità che non deve avere meno valore dell'autorità paterna», c'era un 'però' che ne macchiava l'intero discorso. Quel 'però' riguardava la necessaria superiorità del volere maschile su quello femminile «per non sconvolgere la naturale gerarchia della famiglia», che imponeva, in caso di disaccordo tra marito e moglie, di far mantenere al primo «il suo carattere di capo famiglia»⁵⁴.

La lotti, invece, considerava la famiglia non più come un baluardo a difesa di una tradizione da preservare, ma come lo strumento necessario per la rigenerazione morale e materiale di un popolo gravemente scosso dalla guerra e funestato dalla dittatura. Era perciò essenziale che trovasse voce nella Costituzione. Solo così, sosteneva nella sua relazione, sarebbe stato possibile realizzare un'opera di vecchiamento e di rinnovamento conforme allo spirito che doveva ispirare «la

⁵⁰ Ivi, p. 53.

⁵¹ «La famiglia preesiste allo Stato, il quale non crea, ma ne riconosce e regola i diritti innati e inalienabili» (*ibidem*). Art. 1: «Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa» (ivi, p. 54).

⁵² Ivi, p. 53.

⁵³ Art. 2: «Lo Stato riconosce il diritto della famiglia alla sua unità, garantendo l'indissolubilità del matrimonio, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e regolando l'esercizio della patria potestà» (ivi, p. 54).

⁵⁴ Ivi, p. 53.

nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime democratico»⁵⁵. Una concezione destinata a tradursi nell'articolo di apertura del suo progetto, il quale individuava nella famiglia «il fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione»⁵⁶.

In particolare, la nuova architettura costituzionale doveva offrire una visione culturale, oltre che giuridica, di discontinuità rispetto al passato. Occorreva prima di tutto elevare la donna dalla condizione di arretratezza e di inferiorità a cui la si era condannata perfino nelle mura domestiche. Ciò aveva reso la vita familiare un peso e un limite allo sviluppo della personalità femminile, anziché un'opportunità di crescita e di serenità. Dal momento che la donna aveva ottenuto il diritto di voto, occorreva restituirle la dignità di cittadina anche all'interno della famiglia, intesa non più come aggregato corporativo, ma come insieme di individui, ai quali garantire quei diritti fondamentali che la Costituzione stava tracciando: uguaglianza, solidarietà, libertà.

La valorizzazione della donna tra le pareti di casa esigeva al tempo stesso che non ci si limitasse ad una enunciazione del diritto al lavoro delle donne come vuota formula stilistica, ma come strumento di promozione individuale e sociale e concreto atto di emancipazione per assicurare indipendenza economica oltre che realizzazione personale⁵⁷.

In altre parole, Nilde Iotti aveva ben chiaro che sulla famiglia si giocava la possibilità di un cambiamento, decretando la fine di un modello arcaico, facendo del diritto (e della Costituzione) una formidabile leva di rivoluzione culturale⁵⁸.

⁵⁵ ASC, *Assemblea Costituente, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Iotti*, cit., p. 55.

⁵⁶ Ivi, p. 56.

⁵⁷ In un rapporto di stretta interconnessione e interdipendenza, affermazioni simili echeggiavano anche nella Terza Sottocommissione. Discutendo della proposta di formulazione di un articolo così concepito: «Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurargli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare», Angela Merlin, nella seduta del 13 settembre 1946, affermava: «In ordine al secondo articolo, nel quale si parla dei diritti riconosciuti alla donna e si afferma il concetto dell'uguaglianza dei diritti della donna nei confronti dell'uomo, nessuna differenza deve essere fatta tra gli individui dell'uno e dell'altro sesso», dal momento che la donna aveva un'importanza decisiva nella formazione della famiglia. «La donna, sotto questo aspetto, è la creatura più importante, l'essere intorno al quale si forma il nucleo familiare». Una dichiarazione che induceva l'on Enrico Molè (Ministro della pubblica istruzione per la breve stagione dal 10 dicembre 1945 al 13 luglio 1946 nel primo governo De Gasperi) a sollevare il timore di un pericoloso ritorno al matriarcato (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Terza Sottocommissione, 6*, resoconto sommario della seduta di venerdì 13 settembre 1946, pp. 33-34).

⁵⁸ Quasi anticipando le future critiche, la Iotti dichiarava: «Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali,

La relazione poneva infatti l'accento su alcuni principi irrinunciabili:

1. lo Stato doveva garantire ad ognuno la possibilità di dare veste concreta alla propria aspirazione a costruire una famiglia, desiderio spesso frustrato dalle difficoltà economiche. Da qui la formulazione del secondo articolo, per il quale lo Stato doveva adottare le misure appropriate per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di un nucleo familiare e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento dei relativi oneri, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose. La questione era strettamente legata al tema del diritto al lavoro e a una retribuzione adeguata che la Repubblica avrebbe dovuto garantire;
2. l'uguaglianza giuridica dei coniugi nei diritti e nei doveri si traduceva in una formulazione tanto semplice quanto netta: «il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato veglierà sull'adempimento di tale dovere»⁵⁹;
3. era necessario provvedere ad una parificazione tra figli legittimi e illegittimi per cancellare secoli di ignominia e di inciviltà, rafforzando al tempo stesso l'organismo familiare e la responsabilità individuale;
4. doveva essere riconosciuta la funzione sociale della maternità, non più mero fatto privato; lo Stato avrebbe dovuto assumerne la protezione morale e materiale, e lo stesso doveva avvenire nei confronti dell'infanzia e della gioventù, mediante l'istituzione di appositi organismi⁶⁰.

La fisionomia antidemocratica della famiglia, disegnata per secoli dalla legislazione e dal costume, doveva cambiare a favore di una parità tra coniugi e tra figli: un'uguaglianza non formale ma sostanziale che poneva l'uomo e la donna, nel ruolo di marito e di moglie, di padre e di madre, espressione di un'unità di intenti; e concepiva i figli frutto di un gesto di procreazione che non necessitava di altre sovrastrutture diverse dal legame biologico: non vi erano graduatorie di valore tra legittimi e illegittimi, né in ambito domestico né tanto meno in quello sociale.

trattandosi sopra tutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero; ugualmente vero è però che anche le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile» (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Jotti*, cit., p. 56).

⁵⁹ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Jotti*, cit., p. 57.

⁶⁰ La richiesta di un'uguaglianza giuridica e di una tutela economica rientrava in un disegno più ampio. Altre donne, come Angela Merlin, Teresa Noce e Maria Federici nella Terza Sottocommissione, stavano infatti lottando, come si è detto, per l'affermazione al femminile degli indirizzi di politica economica e sociale che confluiranno nell'art. 31.

Erano due distinte (e in parte distanti) letture: da un lato Corsanego esprimeva la dimensione religiosa-morale-sacrale della famiglia a cui si contrapponeva la visione laica della lotti che cercava nello Stato la tutela necessaria per realizzare i valori su cui erigere la compagine familiare.

Appariva difficile trovare una sintesi, come rivelò il dibattito che impegnò la Prima sottocommissione dal 30 ottobre al 13 novembre 1946.

3. Uguali eppur diversi

Nella seduta del 30 ottobre 1946 Corsanego, pur rammaricandosi per non essere «riuscito a formulare un'articolazione unica con la onorevole lotti», faceva presente che «le due formulazioni sono in parte talmente simili come concetto, da potersi facilmente sostituire l'una all'altra»⁶¹. Si trattava di un'enunciazione conciliante ma palesemente artificiosa, dal momento che le differenze erano evidenti e insanabili, tanto è vero che l'esponente democristiano si premurava di evidenziare soprattutto i punti di dissenso, a partire da quell'idea di famiglia preesistente allo Stato e alle sue leggi condensato nell'art. 1 della sua proposta su cui la lotti aveva graniticamente rifiutato ogni convergenza.

Ma il vero nodo della discordia era l'uguaglianza tra i genitori che mirava a superare l'antica patria potestà disciplinata dal codice civile del 1942, il quale ancora sanciva la superiorità decisionale del padre rispetto alla madre in caso di disaccordo. Quel codice rappresentava una sorta di spartiacque tra chi lo evocava per limitare interventi innovativi a livello costituzionale, come se costituisse non già una pietra di inciampo da oltrepassare, ma un modello cui continuare a ispirarsi, e chi, come la lotti, intravedeva nel suo superamento una liberazione, attribuendo alla Costituzione una funzione di 'guida' cui conformare la legislazione futura (anche se sul tema si sarebbe parlato, per decenni, di Costituzione inattuata).

Quella "natura" che nella storia del pensiero giuridico era stata richiamata ora per attestare le differenze tra esseri umani ora l'esistenza di diritti appartenenti a tutti, era qui posta da Corsanego a fondamento dell'idea che il padre era destinato ad essere il capo della famiglia, ancora una volta a conferma della bontà delle scelte compiute dal codice vigente, avviluppato in quel 'fascismo invisibile'⁶² che consentirà ai codici promulgati tra gli anni Trenta e Quaranta di sopravvivere al regime che li aveva generati.

Anche il riconoscimento ai figli illegittimi della identica posizione giuridica di quelli legittimi, richiesto da Nilde Iotti, era da Corsanego inteso come elemento

⁶¹ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 31, resoconto sommario della seduta di mercoledì 30 ottobre 1946, p. 330.

⁶² Mi permetto di richiamare il titolo di un denso studio di Cappellini, 1999: un saggio: «che sarebbe di grande impatto», ma che a detta di Birocchi, «appare assai più citato che meditato» (Birocchi, 2015, p. 11, nt. 5).

di distruzione della famiglia, poiché permetteva di includervi «elementi estranei, pure contro la volontà dell'altro coniuge, costituendo così una fonte di infiniti dissensi ed un pregiudizio anche alla unità del patrimonio familiare»⁶³.

Non di disaccordo ma di differenziazione, precisava Corsanego, si poteva invece parlare di fronte alla questione dell'indissolubilità matrimoniale, perché Nilde Iotti, pur avendo affermato di non voler presentare proposte in tema di divorzio, si era rifiutata di aderire all'enunciazione presente nella *Relazione* del collega, per il quale «il divorzio presenta la dissoluzione della famiglia»⁶⁴.

Con un discorso stringato, ma non per questo meno diretto, Iotti ribatteva punto su punto alle contestazioni dell'esponente democristiano, ribadendo e difendendo le proprie posizioni, riconoscendo che erano state ben illustrate le ragioni che avevano impedito di raggiungere un accordo e di presentare un progetto unitario. Per la Iotti l'uguaglianza tra i coniugi era un principio imprescindibile che non poteva essere in alcun modo derogato per favorire la patria potestà del marito, così come irricevibile era l'enunciazione ideologica espressa all'art. 1 della *Relazione* democristiana.

L'onorevole comunista respingeva poi al mittente l'accusa di volere distruggere l'istituto familiare attraverso la semplice concessione agli illegittimi di diritti pari ai legittimi: ciò non significava affatto che «i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia», la quale sarebbe invece uscita tutelata e rafforzata dalla sua mozione, costituendo «un freno alla procreazione di figli fuori dal matrimonio»⁶⁵.

Era tuttavia auspicabile giungere, dove possibile, a una sintesi, favorita da un lato dalla conoscenza del mondo cattolico che la Iotti, pur essendosi allontanata dalla fede, aveva respirato negli anni di formazione universitaria all'Università Cattolica di Milano⁶⁶, sia dalla cautela con cui DC e PCI guardavano alle successive

⁶³ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 31, resoconto sommario della seduta di mercoledì 30 ottobre 1946, p. 331.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ In una non convenzionale intervista a Oriana Fallaci la Iotti ricordava quegli anni e il suo non facile percorso di presa di distanza dalla Chiesa: «Scelsi l'Università Cattolica perché credevo profondamente: sono stata cattolica con profonda sincerità ed estrema serietà. I miei dubbi cominciarono proprio all'Università Cattolica: mentre studiavo dottrina e morale cattolica [...]. Fu al terzo anno che esposi i miei dubbi al sacerdote. E fu un conflitto drammatico: la religione non è solo ragione, è anche sentimento, e quando la ragione si rifiuta di credere comincia il conflitto drammatico dei sentimenti [...]. Oggi io non sono anticlericale. So che, spesso, chi è stato profondamente religioso e poi comunista, diventa anticlericale. Io no. Nessuno può accusarmi di essere anticlericale, neanche di avere atteggiamenti negativi nei riguardi dei cattolici: proprio perché sono stata cattolica, ho vissuto tra i cattolici, e so che v'è in loro una grande forza. Non parlo di forza politica, badi: quella lo sanno tutti che c'è. Parlo di forza morale [...]. Per i cattolici io non provo né rammarico, né rimpianto, né critica: perché me ne sono liberata fino in fondo. Dico solo che i cattolici non li considero nemici. Li considero solo avversari sul piano politico»

elezioni che imponevano un approccio dialogante tra avversari politici, a salvaguardia dei rispettivi bacini elettorali.

In uno sforzo di mediazione, visto che nessuno dei due relatori era disposto a rinunciare alle proprie enunciazioni e che la discussione tra gli altri componenti della Prima Sottocommissione non sembrava condurre a soluzioni immediate, Lelio Basso presentò una mozione d'ordine: «data la molteplicità delle proposte» riteneva opportuno che fosse dato incarico a due o tre membri della Sottocommissione di raccogliere tutto il materiale e di presentare una formulazione che potesse essere accettata da tutti⁶⁷. Il presidente Tupini diede corso alla richiesta e nominò una Commissione, formata da Corsanego, Iotti, Dossetti, Togliatti e Moro⁶⁸, incaricata di predisporre il testo degli articoli concernenti la famiglia.

Il 6 novembre Iotti, Corsanego e Moro presentarono alla discussione quattro articoli concordati, vera e propria espressione di un 'compromesso storico' *ante litteram*, dettato dalla necessità di pervenire a un punto di convergenza nella consapevolezza che, «se ci si fosse arroccati sulle proprie posizioni, sarebbe stato assolutamente impossibile raggiungere un accordo, essendo troppo forti i motivi di contrasto»⁶⁹.

I quattro articoli erano così formulati.

Art. 1 - La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

Art. 2 - Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.

Art. 3 - Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito. La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia.

Art. 4 - Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, istituendo gli organismi necessari a tale scopo⁷⁰.

[Fallaci, 1962. L'intervista venne poi ripresa in Fallaci, 1963 e di recente ripubblicata in "7" (inserto del "Corriere della Sera") del 2 febbraio 2024, pp. 24-30].

⁶⁷ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 31, resoconto sommario della seduta di mercoledì 30 ottobre 1946, p. 336.

⁶⁸ Moro aveva individuato in Togliatti un interlocutore con cui avviare un possibile dialogo: lo statista democristiano mostrava di riassumere in sé «l'accortezza dell'uomo di Stato» e l'«acume del giurista cattolico», in un «intreccio di idealità e di sensibilità» (Passaniti, 2011, p. 512).

⁶⁹ Biagi Guerini, 1989, p. 8.

⁷⁰ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*,

Le perplessità di Tupini, che proponeva talune varianti dal momento che gli articoli avevano, a suo avviso, una formulazione troppo ampia e particolareggiata e, quindi, poco adatta allo stile di una Costituzione, vennero respinte *in toto* dai relatori. In particolare, fu Nilde Iotti per prima a richiamare il Presidente alla correttezza procedurale, dichiarando di apprezzare il suo intervento, ma non mancando di far notare «che gli articoli sottoposti alla discussione della Sottocommissione erano stati concordati per arrivare ad un risultato concreto. Se non si discutesse sugli articoli concordati, potrebbe essere ancora più difficile pervenire ad un accordo». Chiese pertanto che il dibattito si svolgesse sul testo presentato senza possibilità di emendamenti 'personalisti'⁷¹.

Per quanto riguarda nello specifico il tema del riconoscimento di parità di diritti tra coniugi⁷², l'articolo 3, come si è visto, riconosceva un matrimonio basato sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (in ossequio al testo di Corsanego), ai quali spettavano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole (in omaggio alla Iotti). Sullo sfondo si profilava uno Stato pronto a intervenire sorvegliando e integrando i compiti spettanti ai genitori, al contrario di quanto previsto nella relazione della Iotti, per la quale lo Stato si limitava a vigilare sull'adempimento di tali doveri. Si trattava di una proposizione tratta dall'art. 3 della relazione di Corsanego, a riprova di un tentativo di fusione tra le due formulazioni originarie.

Spettava poi alla legge regolare la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia.

33, resoconto sommario della seduta di mercoledì 6 novembre 1946, p. 343.

⁷¹ Ivi, p. 344.

⁷² Che il tema dell'uguaglianza tra i coniugi fosse destinato a sollevare infinite discussioni fu predetto in quella stessa seduta del 6 novembre da Mario Cevolotto, il quale chiese, per questa ragione, il rinvio della discussione al giorno successivo, come effettivamente avvenne. Per il deputato di Democrazia del Lavoro l'articolo presentava una questione molto difficile da affrontare. Egli riteneva pertanto che, «pur ammettendosi tale uguaglianza [sott. dei coniugi], sia necessario stabilire una gerarchia nella famiglia in modo che vi sia un capo, il quale, in determinate circostanze, abbia il diritto di decidere e di far prevalere le sue direttive. Ora si chiede se il primo comma dell'articolo preveda un rinvio al Codice civile per definire tale questione, oppure sia necessario metterlo in relazione con l'ultimo capoverso, il quale afferma che la legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia. Si tratta quindi di affrontare una laboriosa discussione, al fine di chiarire tale importante problema». Erano qui anticipati in estrema sintesi tutti gli argomenti che sarebbero stati via via affrontati nel corso delle sedute future, tra critiche nella sostanza e richiami al contrasto con la normativa vigente (ivi, p. 354). L'enunciazione del principio di eguaglianza morale e giuridica rappresentava un «dato normativo di novità assoluta» perseguito «con uno spostamento dell'accento, in termini di garanzia, sul valore dell'unità della famiglia, al quale si subordina il perseguimento della parità tra coniugi, con un evidente rovesciamento del rapporto esistente tra regola (principio di eguaglianza) ed eccezione (unità del gruppo)» (Caggia-Zoppini, 2006, p. 601).

Un attacco immediato venne sferrato da La Pira, il quale esprimeva il desiderio che «fosse messa maggiormente in luce la posizione preminente del padre di famiglia, come capo dell'organismo familiare»⁷³. Se da un lato La Pira affermava di concordare sul criterio dell'uguaglianza giuridica e morale tra marito e moglie, dall'altro, con la sua richiesta, reintroduceva in modo surrettizio un'asimmetria di genere tra i coniugi.

Corsanego colse al volo l'opportunità lasciata intravedere dal compagno di partito per ribadire, con entusiasmo financo eccessivo, le argomentazioni della sua precedente relazione e sconfessare il raggiunto accordo. Tutto ciò lasciava trapelare il sospetto che le concessioni fatte in sede di proposta concordata fossero suggerite o in qualche modo imposte da Moro senza un'effettiva e convinta adesione da parte di Corsanego. La lotti si oppose con fermezza contro una simile dicitura che avrebbe stravolto non solo la grammatica della norma, ma i principi posti alla sua base.

L'idea del *primus inter pares*, fatta filtrare quasi per mitigare l'idea di una supremazia maschile rispetto alla posizione della donna, moglie e madre, non appagava, per quel riconoscimento di fatto (anche se indiretto) della preminenza del marito, giustificata dalla necessità di assicurare l'unità della famiglia. La visione verticistica sembrava impressa come un DNA nella cultura del tempo, un tratto genetico insormontabile.

Nonostante i tentativi di modifica, la formulazione originaria del testo venne approvata all'unanimità il 7 novembre⁷⁴, mentre la seconda parte dell'articolo 3 fu immediato oggetto di contestazioni, grazie all'emendamento proposto da La Pira, per il quale occorreva ampliare la proposizione «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia» con un inciso destinato a cambiarne profondamente il significato: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia»⁷⁵. L'accesa discussione sollevata dal nuovo dettato impedì di trovare, pur dopo una sospensione dei lavori, una formula conciliativa e ciò costrinse il Presidente a rinviare la decisione a un momento successivo⁷⁶.

Tuttavia non fu solo il tema dell'indissolubilità a infiammare il dibattito (questione che si affronterà nel successivo paragrafo); anche il riconoscimento di un'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, approvato dalla Commissione per

⁷³ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 34, resoconto sommario della seduta di giovedì 7 novembre 1946, p. 355.

⁷⁴ Ivi, p. 358.

⁷⁵ Ivi, p. 359.

⁷⁶ Il «Presidente comunica che malgrado gli sforzi, condotti con un notevole e accentuato proposito di tutte le parti di trovare una formula che potesse soddisfare le diverse esigenze, non si è potuto arrivare ad una intesa» (ivi, p. 361).

Costituzione nella seduta del 15 gennaio 1947⁷⁷, venne travolto da polemiche.

Il 15 aprile 1947, nell'Assemblea plenaria, vennero infatti sollevate forti perplessità con argomentazioni destinate a divenire usuali e usurate negli interventi successivi.

Il liberale Amerigo Crispo evidenziava la necessità di ribadire l'esistenza di un rapporto gerarchico all'interno della famiglia: una richiesta comune a quanti erano favorevoli al riconoscimento della sola uguaglianza morale ma non di quella giuridica. Crispo, come faranno altri dopo lui, si premurava di precisare che non vi era volontà di affermare, seppure in modo strisciante, l'inferiorità di un coniuge rispetto all'altro: una puntualizzazione che nasceva dal timore di inimicarsi la parte femminile del Paese in quel momento rappresentata in Assemblea. La motivazione della contrarietà all'uguaglianza giuridica dei coniugi si fondava sul «concetto di ordinamento gerarchico che è insito in ogni organismo, e che, quindi, è proprio della famiglia» e di cui nell'articolo non vi era cenno alcuno. «La mia riserva è, dunque, del tutto giustificata perché, chi bene guardi, il concetto gerarchico è come scolpito, quando si dice che il marito è il capo della famiglia, che la moglie segue la condizione civile di lui, che ne assume il cognome e che è obbligata ad avere la stessa residenza del marito». Si trattava di diritti che all'uomo spettavano «*ope legis*, ed a quei diritti che spettano a ciascun coniuge, non è consentito derogare per eventuali convenzioni fra le parti»⁷⁸.

Ancora una volta il discorso dei padri costituenti faticava a superare le coordinate del codice civile del '42, come se fosse la legge ordinaria a dettare la linea della Costituzione, e non viceversa. L'art. 144 costituiva un ingombro, un ostacolo insormontabile per chi guardava alla Costituzione come riaffermazione dello *status quo*, volta a ribadire l'esistente e non a creare le premesse del futuro. Il richiamo alle disposizioni codicistiche costellava il discorso di Crispo, con il rinvio ai reciproci obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza, ma anche con la celebrazione della titolarità del domicilio spettante al solo marito, alla patria potestà esercitata solo in via sussidiaria dalla moglie.

Umberto Merlin, che pure aveva votato a favore della norma, «perché consideriamo la donna pari all'uomo in molti punti e perché questo concetto della elevazione della donna che diventa uguale all'uomo nella collaborazione e nel vantaggio della famiglia è un principio morale e cristiano che noi accettiamo», non esitava però a sostenere che l'uomo restava capo della famiglia «come la donna ne è il cuore; l'uomo tiene il primato del governo, come la donna può e deve attribuirsi come suo proprio il primato sull'amore». Pertanto era necessario che l'uomo rimanesse *primus inter pares*, «nel senso che noi vogliamo dare alla donna la parità morale e giuridica, conciliando questo principio con l'altro che

⁷⁷ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria*, 12, resoconto sommario della seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, p. 108.

⁷⁸ ASC, *Assemblea costituente*, XC, seduta pomeridiana di martedì 15 aprile 1947, p. 2906.

capo della famiglia è l'uomo»⁷⁹.

Parole dal sapore antico, che distinguevano tra la donna-sentimento e l'uomo-ragione: all'una la cura della famiglia, all'altro la sua guida e l'organizzazione. Si trattava di incrostazioni dure a morire, che si volevano in qualche modo attenuare con il funambolico concetto dell'uomo *primus inter pares*, foriero di una discriminazione tra chi era chiamato ad assumere le decisioni e chi le subiva.

Simili toni e dissertazioni dominarono il dibattito anche nei giorni successivi.

Il qualunquista Cesario Rodi, ad esempio, rispolverava vecchi luoghi comuni e metafore stantie, quasi sbalordito per quell'enunciazione di uguaglianza da lui stesso definita «alquanto singolare». Denunciava una sorta di abuso della parola «eguaglianza, poiché è chiaro che noi siamo di fronte ad una legge armonica dell'universo, e questa legge armonica ha sancito, secondo un criterio naturale, la supremazia del marito rispetto alla moglie». A detta di Rodi la disposizione in esame, anziché esaltare il ruolo femminile, finiva per avvilirlo, trattandosi di

una specie di amorfa eguaglianza che oscura la figura specialmente della donna italiana che è, come sapete, l'angelo e la regina della casa. È questa donna che nella nostra famiglia rappresenta la grazia che si aggiunge alla forza dell'uomo per completare il senso etico della famiglia e non può essere considerata moralmente e giuridicamente eguale all'uomo, la cui funzione nella società è profondamente diversa. Per cui la donna, in un certo senso, è la parte integrante dell'uomo, e dal suo punto di vista, anche superiore all'uomo, data la funzione che la natura e Dio alla donna hanno dato⁸⁰.

Il discorso merita di essere riportato nella sua interezza per quella vischiosità polverosa che in esso si annida. Angelo, regina della casa, grazia: parole che per troppo tempo avevano nascosto dietro l'apparente apprezzamento un intento di esclusione.

Pietro Calamandrei, da giurista e da tecnico, ancora una volta si ancorava al diritto vigente per dimostrare che non esisteva un'uguaglianza tra i coniugi, dal momento che vi era un soggetto (il marito) indicato come capo della famiglia stessa. La disuguaglianza giuridica tra coniugi era per Calamandrei «una esigenza di quella unità della famiglia, di questa società, che, per poter vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona». A dimostrazione che non si trattava di affermare la superiorità di un genere rispetto all'altro, era disposto a

cambiare questo sistema: e stabilire che capo della famiglia sia la moglie, che essa dia il cognome ai figli e stabilisca il domicilio, e che il marito sia obbligato a seguire la moglie; e che ad essa spetti la patria potestà sui figli. Sarebbe un altro sistema.

⁷⁹ Ivi, p. 2909. A queste argomentazioni il comunista Fausto Gullo ribatteva che parità giuridica non significava uguaglianza di attribuzioni: diversi i compiti, ma uguali i diritti (ASC, *Assemblea Costituente*, XCV, seduta pomeridiana di venerdì 18 aprile 1947, p. 3024).

⁸⁰ ASC, *Assemblea Costituente*, XCII, seduta antimeridiana di giovedì 17 aprile 1947, p. 2958.

Ma tra questi due sistemi bisogna scegliere: uno intermedio, che dia a tutt'e due i coniugi la assoluta parità giuridica, non esiste. E per ora non mi pare che la scelta tradizionale, che è stata fatta nel nostro diritto, si abbia intenzione di cambiarla⁸¹.

Anche il democristiano Mario Zotta evidenziava che nell'ambito del diritto privato, pur essendosi sancita l'uguaglianza dei coniugi grazie anche all'abolizione dell'autorizzazione maritale, si era tuttavia mantenuto il concetto della gerarchia familiare

che importa subordinazione della moglie verso il marito o dei figli verso i genitori [...]. I coniugi sono eguali! Ma la famiglia, come ogni istituto collettivo, non vive se non ha un capo e il capo lo trova nella persona del più capace e, me lo consentano, del più forte, cioè del marito⁸².

Simili le osservazioni di Enrico Molè:

Noi abbiamo sancito la parità morale, sociale, politica dell'uomo e della donna, alla quale abbiamo anche garantito condizioni uguali di lavoro e di guadagno. Ma una perfetta uguaglianza – non morale, che è indiscutibile – ma giuridica possiamo garantirla nella famiglia? Questo è il problema. E io non vorrei, per averlo posto, che le nostre gentili colleghe di deputazione, onorevole Lotti, onorevole Mattei, onorevole Rossi, pensassero – come pare – che sia in me la preoccupazione di svalutare o deprimere la funzione della donna moderna. Che cosa credono? Che io voglia riportarle alla conocchia e al fuso? Che io sia un nostalgico adoratore della donna di cento o di cinquecento o addirittura di mille anni fa, alla quale si attagliava l'epigrafico elogio latino: *Domo mansit, lanam fecit, fidem servavit*? Noi ci contentiamo del *fidem servavit*! Il resto è finito senza rimpianti. Perché la donna ha dato tali prove delle sue molteplici capacità in tutti o quasi tutti i campi dell'attività umana che le abbiamo schiuso tutte le porte, anche quelle del Parlamento. È entrata nella vita pubblica senza uscire dalla vita privata. Oggi l'uomo e la donna sono sullo stesso piano. Ma non nell'ambito della famiglia [...]. La famiglia è un organismo complesso: noi ne abbiamo rilevato i suoi molteplici aspetti. Abbiamo detto poco fa che questa comunione è il nucleo essenziale dello Stato; è una specie di piccolo Stato nello Stato. E come in qualunque comunione, l'unità non può e non dev'essere diretta e rappresentata che da uno solo. Questo piccolo Stato non può non avere chi lo personifichi. Non sarà la monarchia familiare. Non lo vogliamo. Ma nemmeno l'anarchia familiare. Sarà la Repubblica familiare. Ma con un capo. Ogni organismo collettivo ha un esponente che lo rappresenta e disciplina [...]. Ci sono alcuni poteri del marito, che sono esclusivi suoi propri, che hanno fondamento in imperiose esigenze di natura, che gli sono attribuiti non nel suo interesse, ma nell'interesse della famiglia. Questi poteri costituiscono le

⁸¹ ASC, *Assemblea Costituente*, XCIII, seduta pomeridiana di giovedì 17 aprile 1947, p. 2982. Le affermazioni di Calamandrei riceveranno la replica lucida e al tempo stesso imperiosa di Maria Maddalena Rossi (v. *infra*).

⁸² ASC, *Assemblea Costituente*, XCIV, seduta antimeridiana di venerdì 18 aprile 1947, p. 3019.

colonne d'Ercole, dinanzi alle quali deve arrestarsi ogni rivendicazione di parità femminile. E sono il diritto del marito a dare il nome, a determinare il domicilio, a imporre la coabitazione della moglie col marito⁸³.

Il 23 aprile 1947 Vittorio Emanuele Orlando, ancora una volta e con insistenza, sottolineava la macroscopica contrapposizione tra la formulazione del precetto costituzionale e l'art. 144 del codice civile. Provocatoriamente, ricordando le rivendicazioni femministe che accusavano l'uomo di essere un tiranno, anche Orlando, al pari di Calamandrei, ribadiva di essere pronto a concedere alle donne di assumere il ruolo di capo della famiglia, come ironicamente sosteneva essere già nella realtà, dove il patriarcato era un'idea astratta smentita da un matriarcato operativo nei fatti:

Se, dunque, nell'articolo 24 del nostro progetto ci fosse una proposta, per cui capo della famiglia fosse dichiarata la moglie, io non avrei difficoltà ad accoglierla, perché la moglie è la madre e la madre è superiore per natura. Ma da quando in qua c'è un gruppo sociale che non abbia un capo?

Orlando riteneva impossibile modificare l'art. 144 per le conseguenze che a cascata ne sarebbero derivate, ben consapevole che un intervento su quel codice avrebbe comportato la rovinosa caduta dell'intero impianto. Ad esempio, quale sarebbe stata la ricaduta sull'assunzione del cognome?

Si potrà rispondere che la moglie porterà il suo ed il marito farà altrettanto; ed io ho visto del resto, che, in generale, le mogli preferiscono mantenere il proprio, ma pur sempre aggiungendo a quello del marito. In ciò si riafferma quell'unità che è la prima, la più essenziale condizione della vita coniugale⁸⁴.

E la residenza? «Anche questa è un'altra questione: finora è il marito che sceglie la residenza; ma, se ora non c'è più un capo, in quale residenza dovrà stare la famiglia?».

⁸³ ASC; *Assemblea Costituente*, XCV, seduta pomeridiana di venerdì 18 aprile 1947, pp. 3033-3035. Sembra di ritrovare l'eco dei discorsi parlamentari ottocenteschi con i quali si giustificava il rifiuto del diritto di voto alle donne. Mi riferisco in particolare alla Relazione di Giuseppe Zanardelli del 1880, che attribuiva alla donna una «missione tutta d'educazione e di affetti, a gioia, conforto ed altissimo incitamento dell'uomo nella vita domestica ed intima». Pur riconoscendo alla donna nobili virtù, «virtù di tenerezza, d'impeto, di passione, ma che traggono nascimento dal fatto incontrastabile che in essa sovrasta il cuore alla mente, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia», il politico bresciano riteneva tuttavia che «quelle stesse virtù non sono quelle che ai forti doveri della vita civica maggiormente convengono». Il dovere di una donna, il suo compito principale era quello «di dedicarsi alla assidua cura della famiglia»: lo era allora come lo era per alcuni costituenti, *mutatis mutandis* (Zanardelli, 1880, pp. 30-35).

⁸⁴ ASC, *Assemblea Costituente*, XCII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, p. 3244.

Orlando invitava i colleghi a riflettere sulle conseguenze di una simile enunciazione: «Che cosa avverrà del nostro diritto della persona e della famiglia il giorno in cui il testo sarà approvato? Vi sarà una tale anarchia da fare spavento»⁸⁵. Più che su una questione di genere, il tema si spostava sull'impossibilità che esistesse un ente collettivo privo di un responsabile. Al tempo stesso gli interventi, fondati su argomentazioni giuridiche, mostravano di comprendere che la Costituzione stava compiendo una 'fuga in avanti' rispetto al codice: fuga che avrebbe reso difficile un coordinamento tra 'vecchio' e 'nuovo', chiedendo un adattamento delle disposizioni del '42 ai nuovi valori della Carta. Non si trattava semplicemente di cancellare con un tratto di penna l'espressione 'capo' attribuita al marito, ma di ripensare i ruoli coniugali e genitoriali, modellando una famiglia su schemi paritari.

Alla fine di un estenuante dibattito si approvò il testo proposto dalla Commissione dei Diciotto, in parte diverso da quello della Prima Sottocommissione. Non più «Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole», bensì un art. 23 il quale asseriva che «Il matrimonio è ordinato in base all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti richiesti dall'unità della famiglia»⁸⁶. Approvato nella seduta del 23 aprile 1947, si muterà, nella versione distribuita dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea il 20 dicembre, in «il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», destinato a divenire il testo definitivo dell'attuale secondo comma dell'art. 29: «Enunciazione che resta nel campo del vago e dell'equivoco»⁸⁷.

4. Finché morte non vi separi. L'indissolubilità del matrimonio tra rivendicazione di valori e strategia politica

Fu ancor più duro, inevitabilmente, lo scontro sul tema dell'indissolubilità del matrimonio e quindi, indirettamente, sul divorzio, che fin dalla discussione parlamentare approdata poi nell'approvazione del codice del 1865 aveva diviso dottrina e legislatore. Un confronto proseguito dopo la promulgazione del codice con la proposta di diversi progetti abortiti sul nascere⁸⁸.

La divergenza era già emersa in modo evidente nelle relazioni, con la richiesta da parte di Corsanego di un'esplicita enunciazione del principio di indissolubilità del matrimonio⁸⁹, per impedire a quel germe velenoso – come l'esponente

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Ivi, p. 3288.

⁸⁷ Grassetti, 1950, p. 304.

⁸⁸ Cfr. Valsecchi, 2004; Chiodi, 2004. Sul dibattito svoltosi nell'Assemblea costituente cfr. Lusanna, 2014a; Ead., 2014b.

⁸⁹ Come si è rilevato, l'art. 2 presentato da Corsanego nella propria relazione prevedeva

democristiano definiva il divorzio – di dissolvere il matrimonio⁹⁰.

Nilde Iotti aveva già tentato di precisare (esprimendo la linea di partito poi sostenuta con ugual fermezza da Togliatti) che, pur considerando inopportuno mettere in discussione il tema della dissolubilità o indissolubilità, intendeva evitare che quest'ultima venisse accolta come valore costituzionale, al fine di consentire al legislatore ordinario di pronunciarsi senza avviare un procedimento di revisione costituzionale⁹¹. Lo ribadirà con coerenza e fermezza nella seduta del 30 ottobre, affermando di essere contraria a sancire l'indissolubilità nella Carta Costituzionale «pur non essendo contraria a fissare tale principio nella legge ordinaria»⁹², trattandosi, a suo modo di vedere, di tema proprio della legislazione civile⁹³.

La Pira, nella seduta della Prima Sottocommissione del 7 novembre 1946, come si è anticipato, approfittava dell'inciso «la legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia» per lanciare un affondo sul riconoscimento costituzionale dell'indissolubilità. Egli adduceva motivazioni non già di carattere religioso, ma scientifiche, sociologiche e biologiche e gettava provocatoriamente un amo alla sponda comunista, facendo notare che perfino la legislazione russa (verso la quale la sinistra era ovviamente sensibile) si era orientata verso questo principio⁹⁴.

che lo Stato garantisse l'indissolubilità del matrimonio, questione imprescindibile e irrinunciabile per i costituenti democristiani (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione del deputato Corsanego*, cit., p. 54).

⁹⁰ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 31, resoconto sommario della seduta di mercoledì 30 ottobre 1946, p. 331.

⁹¹ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Jotti*, cit., p. 56.

⁹² ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 31, resoconto sommario della seduta di mercoledì 30 ottobre 1946, p. 331.

⁹³ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione dell'on. Signora Jotti*, cit., p. 56.

⁹⁴ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 34, resoconto sommario della seduta di giovedì 7 novembre 1946, p. 359. Secondo La Pira si trattava di un'integrazione che consentiva di superare il principio individualistico a favore di quello di responsabilità sociale. Nonostante la priorità data alle ragioni «scientifiche, legislative, storiche», La Pira non rinunciava a ricordare, a margine, che «come credente» non poteva tacere il principio religioso «secondo il quale *quos Deus coniunxit, homo non separet*»; egli tuttavia lo prospettava più come una manifestazione di pensiero individuale e soggettivo che quale rivendicazione politica (*ibidem*). Per La Pira occorre guardare al problema da due punti di vista. Il primo era «quello del popolo italiano, che attende su tale argomento una parola precisa che affermi l'indissolubilità del matrimonio». Il secondo si basava sia su un elemento di natura personale (da cattolico non poteva non insistere nella sua richiesta) sia su un elemento di natura razionale: La Pira si era persuaso, seguendo gli studi degli ultimi venti anni, «che vi è un'affermazione sempre più decisa nel campo scientifico verso l'indissolubilità del matrimonio considerato

Può forse scorgersi tra le righe una trappola dialettica tesa dall'esponente democristiano: di fronte a Togliatti e alla lotti egli spegneva la speranza di una futura lecita unione (che infatti non avvenne per la morte di Togliatti sopraggiunta prima dell'entrata in vigore della legge del 1970), nell'imbarazzo di una Costituente che vedeva annoverati tra i propri banchi sia la moglie Rita Montagnana sia la giovane pupilla lotti, che, come ricorderà lei stessa, proprio durante i lavori della Costituente maturò con il segretario di partito la sua relazione sentimentale⁹⁵.

Rifiutando le rassicurazioni della lotti, e sperando di chiudere la *querelle*, La Pira ribadiva che, «per quanto sia stato affermato che non si farà cenno al divorzio né nella Costituzione, né nella futura legislazione», restava necessario dare al legislatore un'indicazione limitante⁹⁶.

La strada tracciata da La Pira non trovò in quella riunione grandi seguaci, fatta eccezione per i compagni di partito. Non poteva condividere simile impostazione Mario Cevolotto, per il quale la questione del divorzio non doveva essere posta in quella sede, trattandosi di un tema su cui non si era mai avvertito il bisogno di avviare una discussione politica⁹⁷. Neppure il qualunqueista Ottavio Mastrojanni era disposto a dar man forte a La Pira, ma per ragioni diverse. Mastrojanni infatti era radicalmente contrario all'intero comma, di cui chiedeva la soppressione, ritenendo che quel richiamo all'unità della famiglia non potesse essere realizzato dalla legge se non attraverso la coazione fisica, ossia costringendo i coniugi alla coabitazione anche nel caso di manifesta incompatibilità di carattere⁹⁸. Tali riflessioni innescarono un vivace diverbio con Aldo Moro⁹⁹.

come elemento strutturale della famiglia» (ivi, pp. 360-361).

⁹⁵ Fallaci, 1962.

⁹⁶ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 34, resoconto sommario della seduta di giovedì 7 novembre 1946, p. 359.

⁹⁷ Il tentativo di sganciare il tema dell'indissolubilità da questioni di fede (come avevano fatto già alcuni onorevoli democristiani) e presentarlo invece come tema politico fu ripreso dal liberale Vittorio Badini Confalonieri il 15 aprile 1947, quando nella seduta pomeridiana l'Assemblea cominciò a discutere del titolo secondo della prima parte del progetto di Costituzione. Pur se «cattolico, credente e professante», come lui stesso si definiva, Badini Confalonieri respingeva l'idea di sostenere il principio di indissolubilità sulla base di mere considerazioni religiose «che per essere di coscienza, e quindi individuali e non politiche, non hanno ragionevole motivo di costituire la base e il fondamento di disposizioni statutarie [...]. Qui siamo in campo politico; ed è in campo politico, con argomentazioni di ordine politico, e pertanto soprattutto relative al costume e alla mentalità del popolo italiano, che la *vexata quaestio* si deve risolvere» (ASC, *Assemblea Costituente*, XC, seduta pomeridiana di martedì 15 aprile 1947, p. 2902).

⁹⁸ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 34, resoconto sommario della seduta di giovedì 7 novembre 1946, pp. 359-360.

⁹⁹ Moro si dichiarava favorevole all'indissolubilità ma per ragioni giuridiche, non religiose (ecco il cattolico fondersi con lo studioso e il giurista), dal momento che «quando due volontà si sono incontrate per creare qualche cosa che vada al di là delle singole persone vi è un impegno sociale a che il vincolo rimanga indissolubile» (ivi, p. 361).

Togliatti cercò di trovare un compromesso tra le diverse anime della Sottocommissione per evitare deplorevoli scissioni tra i componenti. Per sedare gli affanni democristiani egli affermava in termini categorici che da parte del PCI non sussisteva alcuna volontà di porre sul tappeto la questione del divorzio, da lui stesso definita innaturale e dannosa in relazione alle esigenze della società italiana del momento. Facendo balenare le difficoltà interne al partito, il *leader* comunista invitava a lasciare semmai al codice civile l'accoglienza di tale principio.

Insistita la volontà di Togliatti nello sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, nel tentativo di evitare di perdere quella parte dell'elettorato ancora legata a una visione tradizionalista della famiglia¹⁰⁰. Anzi, «per venire ancora maggiormente incontro ai desideri dei democristiani» era disposto ad accettare una formula che facesse riferimento alla solidità della famiglia, pur di non «insistere nell'inserire nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio»¹⁰¹. E Lelio Basso, in accordo con Togliatti, rilevava come allo stato dei fatti non esistesse «un problema del divorzio, né si ha intenzione di porlo in sede di Codice civile». Egli si mostrava soprattutto preoccupato della possibile spaccatura della Sottocommissione «su una questione che in effetti oggi non ha ragione di essere posta», mostrando di non comprendere l'ostinata insistenza di La Pira e dei democristiani in generale su un tema che nessuno voleva affrontare, ma che finiva per esacerbare inutilmente lo scontro politico¹⁰².

Il problema era così delicato da costringere il presidente Tupini a rinviare al 13 novembre la discussione¹⁰³ dopo la già ricordata sospensione che non aveva prodotto frutti. Ma il 13 novembre lotti e Corsanego furono costretti ad ammettere che il tentativo esperito per una formulazione diversa e concordata era fallito¹⁰⁴. Lo stallo era totale.

La Pira ne approfittò per sfoderare a sostegno del suo emendamento la carta della rappresentatività elettorale, sostenendo che per i democristiani era assolutamente necessaria l'affermazione dell'indissolubilità, ragione stessa per la

¹⁰⁰ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, p. 373.

¹⁰¹ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 34, resoconto sommario della seduta di giovedì 7 novembre 1946, p. 360.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ In realtà di indissolubilità si sarebbe dovuto discutere il 12 novembre, ma l'assenza di La Pira, principale fautore del principio, indusse Cevolotto e Togliatti a chiedere il rinvio, vista l'importanza dell'argomento e la necessità di garantire la presenza del maggior numero possibile di deputati. La posticipazione consentiva a Togliatti di continuare a svolgere il suo ruolo di mediatore per cercare di «addivenire ad una formula che raccolga i consensi della maggioranza della Sottocommissione» (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 35, resoconto sommario di martedì 12 novembre 1946, p. 368).

¹⁰⁴ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, p. 369.

quale erano stati eletti in Parlamento, ribadendo a più riprese che non si trattava tanto di collegare l'indissolubilità alla sacramentalità quanto alla natura stessa del matrimonio, il quale, una volta avvenuto, era per legge di natura non scioglibile¹⁰⁵. Non si trattava solo di diffidenza verso le assicurazioni provenienti da esponenti comunisti, socialisti e demolaburisti, pronti a giurare che il tema del divorzio non sarebbe stato posto né in sede di elaborazione della Carta né in sede di modifica del codice civile. Vi era una ragione, se si vuole, più radicale: la Costituzione doveva dare una direttiva chiara al futuro legislatore, ma anche trasmettere un messaggio inequivocabile al popolo italiano, che sul tema di divorzio risultava compatto oltre ogni divisione ideologica o appartenenza politica.

Dossetti non poteva che aderire alla linea del compagno di partito, invocando l'indissolubilità come fondamento della ricostruzione morale cui la Carta doveva tendere, per rispondere anche alle esigenze più profonde e radicate della coscienza e della natura umana, in contrapposizione ai criteri di una società capitalista e borghese, al fine di superare una visione individualistica ed egoistica della famiglia¹⁰⁶.

Lo scontro fu acceso, anche perché destinato a rompere quel "compromesso costituzionale" che aveva visto DC e PCI cercare tra loro alleanze strategiche per giungere alla redazione dei vari articoli: Togliatti, come si è già avuto modo di notare, assunse il ruolo rassicurante di esponente di un partito che non intendeva introdurre nell'immediato il divorzio¹⁰⁷ (consapevole che l'istituto non godeva del

¹⁰⁵ *Ibidem*. Contro simile impostazione si leverà nella seduta del 23 aprile 1947 la voce del socialista Giovanni Persico, al quale non solo l'affondo di La Pira era apparso improvviso e sorprendente, ma anche inaccettabile quella sorta di mandato imperativo che l'onorevole democristiano riteneva di aver ricevuto dai propri elettori (ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, p. 3264).

¹⁰⁶ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, pp. 369-370.

¹⁰⁷ Togliatti cercava altresì di mettere in un angolo i democristiani, rivendicando al suo partito un ruolo di ragionevolezza politica: «i Commissari democristiani si rifiutano di accedere alla proposta fatta da parte comunista di una formula affermando la difesa della tradizionale stabilità della famiglia, sulla quale i comunisti si impegnano a cercare di ottenere l'unanimità, ed insistono invece su una loro formula sulla quale i pareri della Commissione sono divisi e che non potrà avere unanimità di consensi neppure in seno alla Commissione dei settantacinque». In realtà Togliatti, nel tentativo di smorzare le aspirazioni dei democristiani, non si limitava a ribadire di non comprendere l'ostinazione con la quale si voleva dare battaglia su un punto del tutto estraneo al dibattito costituzionale (come quello del divorzio), ma poneva una questione pregiudiziale, vale a dire il voto su un nuovo ordine del giorno del seguente tenore: «La prima Sottocommissione, constatato che da nessuna parte è stata avanzata la proposta di modificare la vigente legislazione per quanto concerne la indissolubilità del matrimonio, non ritiene opportuno parlare di questa questione nel testo costituzionale» (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, p. 370). Dopo un lungo quanto vivace scambio di opinioni,

favore di una parte del suo elettorato e dei suoi deputati)¹⁰⁸

Infatti le costituenti appartenenti al PCI avevano già in diverse occasioni precisato che il desiderio del partito era soprattutto ricostruire la famiglia dalle rovine in cui la guerra l'aveva lasciata. Che la questione del divorzio non fosse la loro priorità era un *refrain* ribadito ad esempio da Teresa Noce, per la quale la vera battaglia era la parità tra i coniugi in una famiglia sana, felice, unita e che «per i comunisti la questione principale è: cambiare le condizioni che, dappertutto, portano al divorzio»; un vero e proprio ribaltamento di prospettiva¹⁰⁹. La stessa rassicurazione fu espressa da Teresa Mattei per la quale la questione del divorzio non sarebbe stata affrontata dal momento che l'obiettivo del partito era rafforzare l'istituto della famiglia. Difendere la donna in ogni campo non significava minare «la compagine della famiglia che è l'essenza stessa della società»¹¹⁰.

La stessa Rita Montagnana, 'vittima' della relazione clandestina tra il marito Togliatti e l'emergente lotti, nel 1945 aveva pubblicato un opuscolo dal titolo *La famiglia, il divorzio, l'amore*, in cui manifestava non solo la sua personale avversione al divorzio, ma anche quella del suo partito, che non avrebbe mai

l'o.d.g. di Togliatti venne battuto di misura: sette i voti contrari contro i sei favorevoli e due astenuti, ossia Lucifero e Mastrojanni, che ebbero quindi un peso decisivo nell'esito della votazione (ivi, p. 375). Forse, paventando già il risultato, Togliatti aveva provato a giocare l'ultima carta: chiedere il rinvio della votazione a un momento in cui la Sottocommissione fosse stata al completo, vista l'assenza quel giorno di alcuni commissari (*ibidem*). Per la precisione mancavano il comunista Marcello Marchesi e il repubblicano Francesco De Vita, che avrebbero sicuramente inciso sulla soluzione finale. Costoro infatti dichiararono, in un momento successivo, che se fossero stati presenti avrebbero votato a sostegno della mozione Togliatti (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 38, resoconto sommario della seduta di venerdì 15 novembre 1946, p. 385). Tornando alla seduta del 13 novembre, l'istanza di Togliatti non venne accolta (ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, pp. 370-375). In realtà sulla formulazione di La Pira non pochi furono i chiarimenti richiesti dall'onorevole Mastrojanni che poneva i quesiti se il principio di indissolubilità riguardasse anche i matrimoni celebrati con il solo rito civile (suscitando una risposta quasi infastidita per l'ovvietà del punto) e se il principio dell'indissolubilità consentisse di mantenere l'istituto della separazione legale e se contrastasse con i casi di annullamento previsti dal codice (la domanda ottenne da La Pira e da Dossetti piccole lezioni di diritto matrimoniale: ivi, pp. 370-372). Interessanti le argomentazioni di Basso (a sostegno di Togliatti), per il quale nella Costituzione dovevano trovare spazio solo quei principi fondamentali che «rappresentano l'espressione della comune coscienza civile» e non di una debole maggioranza (una freccia scoccata contro la DC) onde evitare di elaborare una Costituzione «non vitale, che non risponde alla sua vera funzione di pilastro della vita nazionale» (ivi, pp. 372-373).

¹⁰⁸ Bellassai, 2000, pp. 158-161; Rossi-Doria, 2007, pp. 204-205.

¹⁰⁹ Noce, 1946.

¹¹⁰ *Incontri a Montecitorio*, 1946.

fatto di quello spinoso argomento il vessillo delle proprie battaglie o un tema identitario¹¹¹. In altre parole, le rivendicazioni delle donne e il miglioramento della loro condizione non dovevano passare necessariamente attraverso la 'distruzione' dell'unità familiare.

Una forza popolare come il PCI sapeva che il proprio elettorato chiedeva che la 'lotta' fosse condotta su altre questioni: l'Italia ridotta in macerie significava povertà, fame, mancanza di lavoro. Lo sapeva bene anche Togliatti, che doveva pertanto muoversi con cautela, lacerato tra la difesa dei diritti civili, mostrando il volto di un partito progressista, e una sana *realpolitik*, che lo induceva a lasciare in ombra questioni ideali per affrontare i problemi concreti del paese.

Le rassicurazioni dei partiti di sinistra sul fatto che non fosse in discussione in quel momento l'indissolubilità del matrimonio non erano per i democristiani una garanzia sufficiente. Solo una tutela costituzionale, intangibile dalle leggi ordinarie emanate da Parlamenti a maggioranza variabile nel tempo, avrebbe potuto blindare il principio nella vita politica e sociale italiana¹¹². Ed era proprio questa pretesa a suscitare le maggiori perplessità: si obiettava che si cercava, in questo modo, di imprimere un orientamento ideologico a una Costituzione che doveva invece rimanere libera¹¹³.

In un sottile gioco delle parti ci si intestardiva a discutere di un istituto che nessuno voleva e che la Carta non contemplava: il divorzio era il grande assente, il convitato di pietra attorno al quale tutti si accanivano, alcuni nel timore che potesse fare capolino nell'immediato orizzonte, altri preoccupati che ne fosse escluso per sempre. Più coloro che non volevano porre la questione dell'indissolubilità nella Costituzione si affannavano a sostenere di non essere interessati ad affrontare il tema del divorzio, più gli esponenti democristiani ravvisavano in quelle parole l'ombra della beffa e il sospetto di una possibile trappola. Non era l'oggi il vero oggetto del dibattito, ma la necessità di porre o non porre nel presente vincoli, lacci e limiti al futuro legislatore.

L'ala sinistra si vedeva costretta a dissimulare l'interesse verso il divorzio; i democristiani erano invece indotti ad alzare i toni per rispondere alle sempre più pressanti richieste in tal senso dell'opinione pubblica cattolica, in un clima di reciproca diffidenza sulle scelte politiche che si sarebbero potute compiere in sede parlamentare all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione.

Non solo.

Era evidente che la questione travalicava i confini stessi della Costituzione per divenire oggetto della prossima campagna elettorale. La cautela dei comunisti era diretta ad evitare il vicolo cieco verso il quale sembravano sospingerli i democristiani. Se infatti gli esponenti del partito comunista avessero votato

¹¹¹ Montagnana, 1945.

¹¹² ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione*, 36, resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 novembre 1946, p. 373.

¹¹³ Ivi, p. 374.

contro l'indissolubilità, avrebbero dovuto poi fronteggiare il disfavore delle masse cattoliche; ma se avessero votato a favore si sarebbero alienati parte del proprio elettorato. Al contrario, i democristiani, in caso di mancato accoglimento nel dettato costituzionale del principio di indissolubilità, avrebbero potuto agitare l'arma divorzista contro i comunisti (additandoli a nemici dei valori fondanti della famiglia), mentre in caso di accettazione avrebbero riportato una vittoria fondamentale da utilizzare come volano per le elezioni.

Ci si dava battaglia per qualcosa che non esisteva e che tutti dichiaravano di non volere (il divorzio), mentre l'indissolubilità era una realtà esistente, sancita dall'art. 149 del codice civile per il quale il matrimonio si scioglieva solo con la morte del coniuge. Era, quindi, ancora una volta il dettato codicistico ad essere sventolato dai democristiani per sostenere le proprie ragioni e chiedere una perfetta simmetria tra legge ordinaria e costituzionale. Dossetti, aggrappandosi al diritto, ricordava che erano comunque possibili separazione o annullamento del matrimonio (nell'intreccio tra ambito civile e canonico): istituti che pur non intaccando il principio di indissolubilità o ponevano fine alla convivenza o travolgevano il matrimonio dichiarandolo inesistente. Ma Dossetti era troppo colto (e troppo scaltro) per non sapere che si trattava di situazioni ben diverse dallo scioglimento del vincolo matrimoniale¹¹⁴.

A seguito della votazione espressa nella sera del 13 novembre, l'emendamento proposto da La Pira prevalse con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Si approvò così il seguente testo: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Si ritornò a discutere della questione con le stesse argomentazioni nell'adunanza plenaria dei Settantacinque del 15 gennaio 1947¹¹⁵. Riassumeva bene i termini della questione il presidente Meuccio Ruini, il quale precisava, se ancora ve ne fosse bisogno, che anche chi nella Prima Sottocommissione si era espresso contro l'attribuzione di valore costituzionale al principio all'indissolubilità non desiderava introdurre il divorzio.

La questione, in sostanza, non è, oggi di pronunziarsi pro o contro il divorzio; ma di stabilire che, se si volesse togliere l'indissolubilità del matrimonio, oggi vigente nel nostro diritto, non basterebbe una legge normale; ma, attesa l'importanza che il problema ha nella coscienza popolare, e le conseguenze che ne verrebbero nei rapporti con la Chiesa, sarebbe necessaria una revisione o legge di valore costituzionale¹¹⁶.

Si ribadì in séguito che

¹¹⁴ Ivi, pp. 371-372.

¹¹⁵ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria*, 12, resoconto sommario della seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, pp. 107-108.

¹¹⁶ Ivi, p. 102

non vi è stata nella Commissione una disputa fra divorzisti e antidivorzisti. Nessuno ha manifestato l'intento di proporre con legge il divorzio. Il contrasto si è svolto sul punto se l'indissolubilità del matrimonio sia tema da inserire nella costituzione. Una corrente lo ha negato, un'altra ha ritenuto di sì, e la portata pratica della soluzione prevalsa è che l'indissolubilità del matrimonio, per lo stato d'animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale¹¹⁷.

La sola proposta di modifica, consistente nella sostituzione del lemma "indissolubilità" con quello di "stabilità", venne respinta di stretta misura, così come quella di abrogare l'intero comma¹¹⁸. La formulazione di La Pira ottenne invece il voto favorevole di 28 componenti contro 25 contrari (una vittoria a stretto margine, dunque) per confluire così prima nell'art. 24 e poi nell'art. 23 del testo stilato dal Comitato di redazione¹¹⁹.

Si nota un'oscillazione nel numero dei votanti. Sono 53 quando si tratta di decidere la soppressione dell'intero secondo comma; salgono a 54 quando bisogna stabilire se sostituire alla parola indissolubilità il lemma stabilità e tornano a 53 quando occorre deliberare sul secondo comma nella versione originale, contenente il riferimento all'indissolubilità del matrimonio. È soprattutto tra i partiti di sinistra che si determina un comportamento anomalo. Ad esempio, il socialista Leonetto Amadei uscì nel momento della votazione avente ad oggetto l'approvazione del secondo comma così come formulato dalla Prima Sottocommissione (dopo aver votato nelle altre due chiamate), mentre il comunista Umberto Nobile non intervenne alla votazione relativa alla richiesta di soppressione dell'intero secondo comma, risultando invece presente nelle

¹¹⁷ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, Relazione del Presidente della Commissione presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente* il 6 febbraio 1947, p. 7. Qualche dubbio sorge sulla correttezza della datazione. Infatti, al termine della relazione, Ruini si rivolge a Terracini in qualità di presidente della Costituente, incarico che Terracini assunse solo a partire dall'8 febbraio del 1947.

¹¹⁸ ASC, *Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria*, 12, resoconto sommario della seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, pp. 101-109. La proposta di soppressione dell'intero comma fu respinta con 28 voti a 25, mentre l'emendamento teso a prevedere non l'indissolubilità, ma la stabilità incontrò il favore di 26 voti contro 28 contrari (ivi, p. 109).

¹¹⁹ Nella seduta del 23 aprile 1947, come anticipato nella nt. 30, molto si discusse sia sui compiti del Comitato di redazione, sia sulla regolarità della procedura seguita e sul metodo di discussione, sia sull'opportunità di una diversa impostazione rispetto alla proposta della Commissione dei Settantacinque, dal momento che era avvenuta una contaminazione e una sorta di fusione tra gli articoli originali, che sollevarono non poche perplessità (ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, pp. 3254-3257).

successive. Si registrano assenze importanti anche tra le file della DC, come quelle di Corsanego e dello stesso La Pira, così come non passò inosservata quella di Teresa Noce, che avrebbe vissuto di lì a poco un'amara esperienza politica e di vita a causa dell'annullamento, con sentenza del tribunale di San Marino, del suo matrimonio con Luigi Longo, vice segretario del partito (e *leader* dal 1964): sentenza appresa dal *Corriere della Sera*, da lei ritenuta falsa e quindi pubblicamente smentita¹²⁰. Longo, com'è noto, aveva presentato un documento con la firma contraffatta della moglie, che si era allontanata da lui a causa dei continui tradimenti¹²¹. Il partito non le perdonò la pubblicità data alla vicenda e si schierò dalla parte di Longo, procedendo all'espulsione dalla Direzione del partito della Noce, la quale definì la vicenda «grave e dolorosa più del carcere, più della deportazione» subito negli anni del fascismo¹²².

Il dibattito continuò appassionato nel corso delle sedute dell'Assemblea Costituente nella sua totalità, dove i diversi schieramenti sfoderarono ogni possibile argomentazione a sostegno delle opposte tesi, spesso trasversali ai partiti. Così accadde tra i liberali Vittorio Badini Confalonieri e Amerigo

¹²⁰ La lettera di smentita al "Corriere" è pubblicata in Tonelli, 2003, p.174.

¹²¹ «Lui si è messo con un'altra mentre lei era in campo di concentramento e ha cominciato una nuova relazione nel dopoguerra. Divorziare non si poteva, ricorrere a strani maneggi per ottenere annullamenti truffaldini dalla Sacra Rota faceva a pugni coi principi rigorosi dei militanti comunisti, allora Teresa chiede la separazione consensuale [...]. Immaginate la sua sorpresa, l'amarezza e il disgusto quando, nel 1953, apprende da un trafiletto del "Corriere della Sera" che il marito avrebbe ottenuto l'annullamento a San Marino. Chiede al partito di comunicare una smentita formale, ma la direzione centrale – stranamente – rifiuta. Allora scrive lei stessa al "Corriere", solo per scoprire che è tutto vero. Longo si è mosso alle spalle, falsificando persino la sua firma. Come se non bastasse, il partito non tollera la subordinazione con cui Teresa ha messo a nudo pubblicamente la "doppia morale" dei comunisti e si schiera con Longo» (Tobagi, 2022, p. 320).

¹²² Noce, 1974, p. 411. Sulla vicenda incresciosa che vide coinvolta la Noce (e in generale sulla sua vita) cfr. Tonelli, 2020. La stessa autrice, in un'altra occasione, aveva ricordato che anche Togliatti aveva cercato di seguire la via intrapresa da Longo e ottenere lo scioglimento del matrimonio a San Marino. Fu Rita Montagnana a opporsi, trovando umiliante la richiesta del marito di sottoscrivere le motivazioni con cui sarebbe stato possibile ottenere l'annullamento del matrimonio, ritenendo quelle motivazioni assolutamente false. Anche in fase di separazione, concessa nel 1951, la Montagnana dimostrò fierezza e risolutezza nel valutare le condizioni della separazione, senza lasciarsi soggiogare dal marito (Tonelli, 2014, pp. 71-84). Il ricorso al tribunale di San Marino per ottenere l'annullamento del matrimonio evitava di rivolgersi alla Sacra Rota ed era perciò la strada preferita non solo da esponenti dei partiti di sinistra, ma anche da intellettuali o da personaggi noti al pubblico. Si veda, anche per ricostruire la storia tra Longo e la Noce, Höbel, 2003. Ma oltre alle due vicende celebri altre coppie vivevano in clandestinità o avevano posto fine alla loro convivenza, come nel caso di Adelei Bei, separata da Domenico Ciufoli, o di Teresa Mattei unita a un uomo sposato e che al tempo della Costituente aspettava un bambino (Gabrielli, 2016, p. 71).

Crispo. Il primo era favorevole a sancire l'indissolubilità a livello costituzionale, ritenendo che senza tale enunciato il divorzio avrebbe potuto trovare spazio nella legislazione italiana e ciò avrebbe significato un duro attacco alla libertà che «non è licenza, non è anarchia, non è assenza di vincoli»¹²³. Il compagno di partito Crispo, invece, si trovava su posizioni diametralmente opposte. Questi negava che il tema non potesse porsi «in termini di libertà, perché in tali termini sarebbe agevole dire che, come non potrebbe essere imposto ad alcuno il vincolo matrimoniale, così non potrebbe imporsi la indissolubilità del vincolo stesso». Riteneva perciò che la questione non fosse «materia costituzionale, ma materia propria del Codice civile». E osservava come le parole della disposizione («la legge regola la condizione dei coniugi al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia») fossero prive di contenuto: in che modo la legge avrebbe potuto garantire l'indissolubilità? «Garantire significa offrire sicurtà che il vincolo non sarà spezzato. La legge, invece, impone l'indissolubilità, ma non può far nulla per garantirla»¹²⁴.

Non mancava chi agitava paure ancestrali o visioni catastrofiste, arrogandosi il diritto di parlare a nome delle donne, quasi trascurando il fatto che, essendo presenti in aula, quelle stesse donne erano in grado di esprimere liberamente il proprio parere. Umberto Merlin, tra gli altri, richiamava l'esempio dei paesi in cui il divorzio era consentito e dove, a suo dire, si arrivava «dalla divisione per mutuo consenso ai matrimoni risolti perché la donna non sa cuocere una bistecca o interpretare il pensiero del marito nell'abbigliamento della casa». Su quel divorzio, definito un «veleno roditore, un veleno che si insinua inavvertitamente fin dal primo giorno di matrimonio», il deputato, convinto che le donne fossero favorevoli all'indissolubilità, chiedeva il parere delle stesse,

a qualunque partito appartengano; vorrei sentire anche il parere delle donne comuniste, anche delle donne socialiste; esse sono tutte contrarie al divorzio, perché capiscono una cosa: è facile voler bene ad una donna quando le grazie della gioventù la rendono bella e piacente; ma è altrettanto facile ai signori uomini di abbandonarla quando i capelli diventano bianchi o le rughe deturpano il viso¹²⁵.

Vi era chi riteneva che in seguito all'approvazione dell'art. 7 (che aveva suscitato non pochi malumori tra i partiti di sinistra), disciplinante i rapporti tra Stato e Chiesa, con l'esplicito richiamo ai Patti lateranensi, non vi fosse più alcuna necessità di fare riferimento nella Costituzione all'indissolubilità¹²⁶; e chi pensava

¹²³ ASC, *Assemblea Costituente*, XC, seduta pomeridiana di martedì 15 aprile 1947, p. 2902

¹²⁴ Ivi, pp. 2906-2907.

¹²⁵ Ivi, p. 2911.

¹²⁶ Si veda ad esempio l'intervento di Fausto Gullo il 18 aprile 1947, il quale, in aggiunta, riteneva che altri, più urgenti e pressanti fossero i problemi che attanagliavano il Paese rispetto alla questione del divorzio: un invito a non disperdere le forze inseguendo

alla Costituzione non come espressione della morale cattolica, ma come impegno di lungo periodo per le generazioni a venire. Così si era espresso il socialista Carlo Ruggiero, che vedeva nell'articolo un'imposizione della Democrazia Cristiana da non accogliere in quanto «espressione concreta di ideologie particolari e di postulati, che si risolvono – permettetemi di dirlo – in termini di morale cattolica». A parere del deputato, la Carta doveva comportare

sempre dei grandi comandamenti, degli imperativi categorici, che impegnano la legislazione di un popolo per generazioni e generazioni [...]. Ora, se così è, noi, quando avremo affermato che il matrimonio è indissolubile, che cosa avremo fatto? Avremo escluso per sempre – se la Carta costituzionale deve essere guardata come un fatto che si proietta nel tempo – il principio del divorzio. Ora, noi questo oggi non lo possiamo fare. Perché? Perché noi non possiamo impegnarci per le generazioni venturose [...]. Se ci impegniamo per quelli che verranno dopo, avremo fatto una Carta costituzionale che naturalmente non risponde ai requisiti che deve avere una Carta costituzionale. In questo modo noi, in maniera molto arbitraria, e tenendo presenti solo gli elementi etici di oggi, escluderemmo per sempre, o per un lungo periodo di anni, quello che è il principio del divorzio¹²⁷.

Si imputava alla Democrazia Cristiana di voler incomprensibilmente e ostinatamente insistere su una questione (il divorzio) che nessuno voleva in realtà sollevare.

L'accusa proveniva ad esempio dal repubblicano Cino Macrelli:

A proposito della indissolubilità del matrimonio [...] non siamo qui a discutere il divorzio; non ne parliamo, noi. Ma è strano: ne avete parlato voi, colleghi della Democrazia cristiana, come se – ripeto le parole dell'amico Sardiello – fossimo ora chiamati non a discutere la Carta costituzionale, ma proprio una legge relativa al divorzio. Nessuno di noi ha parlato di divorzio; nessuno di noi in questo momento parla di divorzio [...]. Oggi non ce ne occupiamo, non ce ne preoccupiamo [...]. Noi non comprendiamo la vostra insistenza, amici e colleghi della Democrazia cristiana¹²⁸.

argomenti inutili e non prioritari per la rinascita della Nazione (ASC, *Assemblea Costituente*, XCV, seduta pomeridiana di venerdì 18 aprile 1947, p. 3025).

¹²⁷ Ivi, pp. 3046-3047. Identici erano i toni della perorazione del repubblicano Gaetano Sardiello: «Non proiettiamo sull'avvenire le ombre del nostro tempo. Questa parte dell'articolo 24 rappresenta un'ipoteca sul legislatore dell'avvenire, che l'Assemblea Costituente non può, non deve, non ha il diritto di prendere» (ASC, *Assemblea Costituente*, XCVIII, seduta antimeridiana di lunedì 21 aprile 1947, p. 3133).

¹²⁸ ASC, *Assemblea Costituente*, XCVIII, seduta pomeridiana di lunedì 21 aprile 1947, p. 3166. Spettò a Corsanego ribattere prima del voto finale e lo fece così come aveva esordito all'inizio della sua avventura da costituente: medesimo il protagonista, identiche le dissertazioni, quasi che mesi di confronto fossero trascorsi invano (ASC, *Assemblea Costituente*, CI, seduta pomeridiana di martedì 22 aprile 1947, pp. 3226-3234).

Il testo fu in via definitiva discusso nella seduta del 23 aprile 1947 e fu sottoposto a voto segreto tra molto clamore. Due infatti erano le richieste di votazione avanzate: una per appello nominale e l'altra, appunto, per scrutinio segreto. Secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Regolamento della Camera, adottato come Regolamento dell'Assemblea Costituente, il voto segreto era previsto per diverse ipotesi¹²⁹, tra cui quella di richiesta sottoscritta da almeno 20 deputati¹³⁰. Così era avvenuto nel caso di specie, dopo che l'on. Umberto Grilli aveva chiesto di sopprimere il lemma 'indissolubile' dall'art. 23: si trattava di esprimere il voto su una parola sola¹³¹.

La DC (di cui si fece portavoce Giovanni Gronchi) e la destra premevano per un appello nominale, ostentando una sicurezza che celava invece timore di sorprese, e riversando sulle contrapposte fazioni politiche l'accusa di mancanza di assunzione di responsabilità e di coraggio politico¹³².

Il presidente Terracini, sconcertato dall'istanza avanzata, ricordava che, sebbene rientrasse nel pieno diritto dei deputati presentare simile petizione, la storia parlamentare dimostrava che si trattava di una prassi a cui non si era mai ricorsi. Si trattava di votazione esperibile solo in casi di «straordinarissima importanza», quasi a sottolineare che non fosse quella l'ipotesi¹³³. L'insistenza anche violenta di

¹²⁹ Le ipotesi per cui era contemplato il voto segreto riguardavano le richieste di urgenza di proposte e di disegni di legge, quando vi fosse opposizione alla richiesta di urgenza; la proposta di discutere e deliberare su materie che non fossero all'ordine del giorno; il voto finale di disegni o proposte di legge e, infine, altre materie quando vi fosse la richiesta di venti deputati.

¹³⁰ La petizione era presentata da Umberto Grilli, Bianca Bianchi, Edgardo Lami Starnuti, Rocco Gullo, Angelo Carboni, Alessandro Bocconi, Arrigo Cairo, tutti esponenti del Partito Socialista Lavoratori Italiani; dai repubblicani Ugo De Mercurio, Silvio Paolucci, Arnaldo Azzi, Ugo Della Seta, Giuseppe Salvatore Bellusci, Gaetano Sardiello e Aldo Spallicci; da Arturo Labriola e Giuseppe Candela dell'Unione Democratica Nazionale; dal socialista Antonio Costantini; da Mario Cevolotto e Dante Veroni di Democrazia del Lavoro; dal liberale Gaetano Martino (ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, p. 3284). Si trattava indubbiamente di gruppi politici favorevoli al divorzio, ma come si può notare nessun deputato comunista vi aderì, a dimostrazione, ancora una volta, della linea di prudenza osservata (sebbene Togliatti dichiarasse di non aver chiesto il voto segreto «e non ce ne importa nulla, perché il nostro voto è pubblico; l'abbiamo dichiarato»). Incomprensibile è che Paolucci, Rocco Gullo e Bellusci compaiano anche tra i richiedenti dell'appello nominale, probabilmente frutto di errore di trascrizione vista poi la perorazione di Gullo a favore del voto segreto; o forse la precedenza della richiesta di appello nominale rispetto a quello segreto aveva indotto alcuni a mutare parere.

¹³¹ Cfr. De Vigili, 2000, pp. 23-27.

¹³² Gronchi riteneva che la richiesta avesse solo due motivazioni: o «lo sperare di guadagnare pavidì proseliti alla propria causa» o «il calcolo di convenienza [...] che equivale al non avere il coraggio politico di assumere una posizione» (ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, pp. 3284-3285).

¹³³ ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, p. 3284.

Nadia Gallico Spano, che chiedeva l'applicazione del Regolamento¹³⁴, le risposte di Rocco Gullo, dell'autonomista Emilio Lussu e di Togliatti inchiodarono Terracini: il Regolamento, il quale non contemplava né motivazioni, né giustificazioni, né particolare gravità per chiedere il voto segreto, andava applicato. Per di più l'ultimo comma dell'art. 97 prevedeva che nel caso di concorso di diverse domande (come stava accadendo) quella a scrutinio segreto dovesse sempre prevalere, senza ulteriori discussioni e senza che fosse posta ai voti la scelta tra le due procedure. Il continuo richiamo al rispetto del Regolamento, definito un vero presidio di libertà e di difesa dei diritti parlamentari, costrinse il presidente a procedere con voto segreto¹³⁵.

E sorpresa fu.

All'esito della votazione, clamorosamente la parola "indissolubile" venne cancellata con 194 voti favorevoli e 191 contrari, con una maggioranza fissata a 193 sui 385 votanti.

La votazione lasciò degli strascichi, che costrinsero Terracini ad alcune precisazioni il giorno successivo, per fugare ombre e sospetti. Dopo la chiusura dello scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza aveva infatti rilevato la differenza di una unità fra il numero dei votanti registrato dai segretari e il numero delle palline depositate nelle urne.

Non potendo accertare chi non avesse depositato il voto nell'urna, l'Ufficio eseguì il computo soltanto in base al numero delle palline effettivamente depositate. Si è ora accertato che l'indicazione in più di un votante sugli elenchi corrisponde al nome dell'onorevole D'Agata, defunto, il cui nome, essendo stato cancellato su tutti gli elenchi nel momento in cui la notizia della sua morte è pervenuta all'Assemblea, appariva già cancellato su quel foglio di chiama che ieri sera fu impiegato per registrare i votanti. Ora, nel corso della votazione, il nome dei deputati viene man mano cancellato dai Segretari, sul foglio di chiama volta a volta che essi depongono il voto nell'urna. Così la cancellatura del nome dell'onorevole D'Agata è andata confusa con le successive, mano a mano che si votava, ed è stata conteggiata al momento dello scrutinio. Tuttavia il computo della maggioranza è stato fatto in base ai voti realmente dati e cioè alle palline depositate nell'urna. Infatti la maggioranza è stata fissata in 193 votanti, e cioè in rapporto a 385 voti depositati effettivamente, e non già in rapporto ai 386 nomi che erroneamente apparivano cancellati nell'elenco. Come appare chiaro, il risultato della votazione non si presenta mutato per questo motivo. Mi pare pertanto che ogni dubbio, ogni riserva, ogni preoccupazione, sulla votazione di ieri risultino infondati e sarei lieto che questi dubbi non dovessero avere più alcun riflesso neppure in colloqui tra i colleghi. Penso così di aver chiarito la questione¹³⁶.

¹³⁴ ASC, *Assemblea Costituente*, CII, seduta di mercoledì 23 aprile 1947, pp. 3284 e 3286.

¹³⁵ Ivi, pp. 3285-3286

¹³⁶ ASC, *Assemblea Costituente*, CIII, seduta di giovedì 24 aprile 1947, pp. 3324-3325.

Su quei tre voti (di chi non aveva forse rispettato le indicazioni di partito o di chi, tra le file dei democristiani, aveva disertato la votazione¹³⁷) si stava per costruire una diversa concezione del matrimonio e della famiglia. Maria Federici non potrà che lamentare quell'attenzione eccessiva e spasmodica riservata al tema dell'indissolubilità¹³⁸ che aveva finito «per mettere in ombra gli aspetti positivi del lavoro realizzato e degli obiettivi raggiunti, quali l'impostazione ugualitaria, la parità tra i coniugi, il tentativo di coniugare, attraverso le garanzie alla madre lavoratrice, la presenza nel mondo del lavoro, delle professioni con la maternità»¹³⁹.

5. Sebbene siamo donne...

Seguendo il dibattito negli atti, si nota che Nilde Iotti non si fece intimidire dagli autorevoli interlocutori, fossero essi Dossetti, La Pira, Moro, Mastrojanni o Tupini. Rimase graniticamente ferma nelle proprie posizioni, pur di fronte alle blande lusinghe o ad argomentazioni capziose.

Solo agli interventi del compagno di partito, Palmiro Togliatti, la giovane

¹³⁷ Vittorio Gorresio faceva riferimento a trame oscure e manovre opache. Erano trentasei gli onorevoli democristiani assenti ma nell'articolo si adombrava l'ipotesi che si trattasse di assenze volute, anzi ordinate. «Ero persuaso – intercalava l'articlista – che i democratici cristiani avrebbero potuto trarre gran frutto dalla sconfitta formale, persuaso infatti che questa avrebbe offerto loro un pretesto per una campagna di propaganda politica in difesa delle verità religiose». Dalle colonne del giornale si lanciava l'accusa di ricatto da parte dei democristiani nei confronti dei comunisti, sapendo che «la loro piattaforma per la prossima campagna elettorale non potrà essere che religiosa. I comunisti sono presi nel gioco, devono subire l'iniziativa degli avversari callidi [...]. Hanno sperato [*scil.* i comunisti] nella votazione a scrutinio segreto che desse la vittoria ai democristiani». Erano quindi gli esponenti del PCI i più costernati dall'esito della votazione. Per loro infatti si profilava «l'incubo di una campagna religiosa nella quale essi dovranno difendersi». E si poteva trarre da queste considerazioni l'illazione «che da una parte la assenza di alcuni dei 36 deputati democratici cristiani sia stata l'altra sera comandata [...] e che dall'altra sia vero quello che si va sussurrando che cioè alcuni deputati comunisti abbiano ricevuto l'ordine di votare a favore dell'indissolubilità del matrimonio per dare un margine di sicurezza alla sperata vittoria degli avversari» (Gorresio, 1947). La vittoria della DC nelle elezioni del 1948 quasi vanificò i risultati costituzionali: l'indissolubilità rimase un principio saldo fino alla legge del 1970. Così aveva pronosticato l'organo di partito della DC (*"Il Popolo"*, ed. romana, 24 aprile 1947, ossia all'indomani della fatidica votazione), il quale su sei colonne dichiarava che la «coalizione dei socialcomunisti, rinforzata da saragattiani, repubblicani, azionisti e massoni introduce nella Costituzione la minaccia del divorzio»; alle «membra sparse della massoneria» il giornale predicava: «non avrete il divorzio in Italia, o signori. Penserà il popolo italiano a impedirvi di entrare in maggioranza nel Parlamento per distruggere quel poco di buono che è rimasto nella nostra nazione».

¹³⁸ Agamben Federici, 1969, vol. 2, pp. 216-217.

¹³⁹ Gabrielli, 2016, p. 63.

esponente del PCI concesse le luci della ribalta, condividendo la scelta di non inasprire il contrasto con gli esponenti della DC, per conservare un dialogo all'interno della Sottocommissione. Così ella si rivelò, a sorpresa, pronta a rinunciare alla limpida enunciazione in tema di figli illegittimi per sostenere la contorta mozione di Togliatti. La formula del *leader* del partito comunista sanciva che «nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge».

Innegabile che le richieste della lotti furono complessivamente accolte, risultando vincenti rispetto alle accortezze di Corsanego e degli esponenti democristiani e ai colpi inferti da avversari degni di rispetto come lo stesso La Pira.

In seduta plenaria le voci delle donne si levarono compatte a difesa di tali valori. Maria Maddalena Rossi, ad esempio, in un articolato intervento nella seduta del 21 aprile 1947, da un lato ribadiva l'importanza che la famiglia fosse oggetto di disciplina costituzionale, dall'altro esprimeva il proprio dissenso all'introduzione del principio di indissolubilità nel testo relativo al matrimonio. Piena adesione era invece manifestata al riconoscimento di una parità giuridica tra i coniugi, anche se con una punta di amarezza Rossi aggiungeva che «dalle discussioni che si sono svolte in quest'Assemblea mi è rimasta l'impressione» che questa parità «trovi qualche difficoltà a maturare nella coscienza di parecchi onorevoli colleghi», a differenza di quanto avveniva nella «coscienza del popolo italiano».

La Rossi replicava con particolare fervore a Calamandrei e a quanti, come lui, ritenevano che non vi fosse nessuna intenzione di cambiare il codice civile, specie l'art. 144 che ancora riconosceva l'uomo come capo della famiglia stessa: «Egli [sott. Calamandrei] ha detto che nessuno pensa a cambiare la legislazione civile. Ebbene, mi dispiace che non sia presente questa sera, perché vorrei dirgli che c'è qualcuno che ha intenzione di cambiare il Codice civile in materia, e sono precisamente le donne italiane». Non mancava la Rossi di esprimere delusione verso la posizione assunta dal celebre giurista fiorentino: «noi abbiamo sperato che egli proponesse: "Cambiamo il Codice civile"» e invece «ha proposto di togliere di mezzo l'articolo» sulla parità tra i coniugi. «Noi non ci aspettavamo davvero questo atteggiamento da parte dell'onorevole Calamandrei». Con altrettanta fermezza la parlamentare replicava a quanti in Aula avevano sorriso all'idea che fosse indifferente che a capo della famiglia fosse un uomo o una donna (purché un capo vi fosse, come aveva sostenuto – forse senza ironia, come gli riconosceva la Rossi – Calamandrei). «Ora vorrei domandare ai colleghi che hanno sorriso quel giorno se essi son ben convinti che su questo si possa fare dello spirito, che una donna a capo della famiglia sia davvero una cosa tanto ridicola». A quanti poi nel corso del dibattito avevano ribadito la naturale supremazia dell'uomo sulla donna, la Rossi, con estrema concretezza, ricordava che quella superiorità non derivava dalla natura, ma dalla preminenza economica. Si trattava tuttavia anche in questo caso di una situazione che stava conoscendo un lento ma progressivo

mutamento, dal momento che le donne, al pari degli uomini, erano divenute «fattori essenziali dell'economia nazionale»¹⁴⁰.

Allo stesso modo Elisabetta Conci¹⁴¹ e Filomena Delli Castelli¹⁴² furono pronte a contestare vecchie concezioni di cui alcuni colleghi erano ancora prigionieri. Esse assunsero con fermezza posizioni di rottura e promossero una visione del diritto al femminile che spazzava via dubbi e cautele mostrate nei lunghi mesi di lavoro dai colleghi maschi. Si trattava di «affermare principi giusti», che era dovere della Costituzione sancire, lasciando poi al legislatore ordinario il compito di tradurli in leggi¹⁴³.

Fu in particolare la voce di Nadia Gallico Spano a risuonare il 17 aprile 1947, con un lungo e appassionato intervento a difesa dei valori e dei principi sanciti in quei tre articoli della Costituzione dedicati alla famiglia¹⁴⁴, contro la banalizzazione e

¹⁴⁰ ASC, *Assemblea Costituente*, XCIX, seduta pomeridiana di lunedì 21 aprile 1947, pp. 3169-3172.

¹⁴¹ ASC, *Assemblea Costituente*, LV, seduta di sabato 8 marzo 1947, p. 1901. La posizione della democristiana Conci a difesa della famiglia interveniva in appoggio alle parole di Nadia Gallico Spano nella giornata dell'8 marzo, celebrativa della festa della donna. Entrambe le deputate, nei diversi toni dei loro interventi, miravano a valorizzare il contributo delle donne al progresso economico, culturale e sociale del Paese.

¹⁴² Da esponente della DC, Delli Castelli nel suo approfondito intervento accennava al tema del divorzio, dichiarandosi ovviamente contraria. Colpisce, in particolare, la difesa dell'uguaglianza tra coniugi e tra figli legittimi e naturali, espressione di principi che dovevano trovare accoglienza nella Costituzione, come dimostrato da una disamina comparativa, svolta dalla Delli Castelli nel corso della seduta, di Costituzioni di altri paesi (ASC, *Assemblea Costituente*, XCVII, seduta pomeridiana di sabato 19 aprile 1947, pp. 3102-3104).

¹⁴³ Ricordava Maria Maddalena Rossi che vi erano ormai associazioni femminili, come l'UDI (Unione Donne Italiane) e il CIF (Centro Italiano Femminile), che rivendicavano nei loro programmi «parità per tutte le donne di tutti i diritti, nel campo politico, economico e sociale perché esse possano, attraverso lo sviluppo della propria persona, sempre più divenire fattori di progresso in seno alla famiglia e in seno alla Nazione» (ASC, *Assemblea Costituente*, XCIX, seduta pomeridiana di lunedì 21 aprile 1947, p. 3172). Era la dimostrazione che le donne ormai sapevano far leva anche sull'associazionismo, senza più necessità della mediazione maschile. Non si deve tuttavia sottacere che le posizioni di UDI e CIF, convergenti in tema di uguaglianza in ambito pubblico, non trovavano la stessa simmetria in tema di divorzio, a proposito del quale le donne dei due movimenti si posizionavano su fronti opposti (cfr. Rossi-Doria, 2007., p. 160).

¹⁴⁴ Sosteneva l'esponente del Partito Comunista che quei tre articoli «nel complesso assai buoni» attribuivano alla famiglia il posto che le spettava per le funzioni che era chiamata ad assolvere nella vita italiana. «La Costituzione si occupa della famiglia in 3 articoli: la famiglia ha quindi un giusto rilievo nell'ordinamento costituzionale italiano. L'aver inserito la famiglia nella Costituzione è un elemento di progresso, tanto valido se si considera che lo Statuto albertino, il quale non prevedeva nessun dovere dello Stato verso la famiglia, sanciva – con il suo ordinamento economico e sociale – l'inferiorità della donna» (ASC, *Assemblea Costituente*, *Assemblea Plenaria*, seduta antimeridiana di giovedì 17 aprile

le affermazioni stravaganti, come dirà la stessa onorevole¹⁴⁵, emerse nel dibattito.

Nell'efficace *excursus* sullo stato della famiglia italiana, svolto con un sano pragmatismo che, prescindendo da astrazioni concettuali, descriveva la reale condizione in cui la famiglia versava, la Gallico Spano insisteva sul necessario passaggio del valore democratico anche nella famiglia e sulla traduzione di quell'art. 3 relativo all'uguaglianza tra i sessi (guarda caso voluto da un'altra donna)¹⁴⁶ in concreta politica attuativa per i singoli componenti del consesso familiare.

Solo così si sarebbero potute rintuzzare l'individuazione dell'uomo quale capo della famiglia, fulcro della sua unità, o la discriminazione tra figli legittimi e no, senza assumere argomentazioni pietistiche o compassionevoli¹⁴⁷. A quanti, come Umberto Merlin, ritenevano si trattasse di questione di poca importanza perché interessante un numero infimo di persone, si ribatteva il diritto delle minoranze alla tutela costituzionale e alla non discriminazione. Lo spauracchio che il riconoscimento ai figli illegittimi fosse una minaccia per la famiglia legittima o contribuisse a un aumento della procreazione fu allontanato con lucida razionalità: «Non si tratta di proteggere dei cittadini che godono già pienamente dei loro diritti, ma di assicurarli a coloro che fino a oggi ne sono stati privati»¹⁴⁸. Primo fra tutti il diritto all'identità, cancellando quell'infamante N.N. che i figli dovevano sopportare per tutta la vita¹⁴⁹ e che racchiudeva le contraddizioni d'una società magari comprensiva nel privato ma disposta a inserire quel marchio nelle certificazioni pubbliche¹⁵⁰.

Il tema, affrontato da tanta letteratura tardo-romantica, s'intrecciava con quello,

1947, n. XCII p. 2960).

¹⁴⁵ Ivi, p. 2963.

¹⁴⁶ Si è soliti attribuire ad Angela Merlin l'introduzione dell'inciso "senza distinzione di sesso" «nel primo comma di quello che sarebbe poi divenuto il principio di uguaglianza formale» (Iacometti, 2017, p. 174). Sul punto cfr. Merlin, 1989, p. 93; Zanetti (ed.), 2006, pp. 77 e 85.

¹⁴⁷ Prima dell'intervento della Gallico Spano, Cesario Rodi aveva definito la norma espressione di una vera e propria violenza: se da un lato era comprensibile la volontà di non far ricadere sui figli le colpe dei genitori, la legge si presentava «diretta alla tutela unilaterale di un fatto sociale», ma dimenticava completamente «la questione morale nei confronti dei genitori». Era quindi necessario modificare dal punto di vista etico la norma per scardinare «il male dell'illegittimità» (ASC, *Assemblea Costituente*, XCII, seduta antimeridiana di giovedì 17 aprile 1947, p. 2959).

¹⁴⁸ Ivi, p. 2964.

¹⁴⁹ L'abolizione della dicitura N.N. dalla carta d'identità dei figli illegittimi venne approvata il 31 ottobre 1955.

¹⁵⁰ *Ibidem*. Lo ricordava la stessa lotti nell'intervista a Oriana Fallaci. Alla domanda della scrittrice se non le mancasse un figlio suo (dopo la figlia adottiva Marisa Togliatti Malagoli) la lotti rispondeva: «non è che io non avessi il coraggio di sfidare le leggi della società dove vivo: è che non avevo il diritto di mettere al mondo un figlio il quale dovesse sfidarle, poi, queste leggi» (Fallaci, 1962).

delicato, delle donne infanticide, le quali, come l'esperienza storica dimostrava¹⁵¹, compivano il gesto estremo soprattutto nei confronti dei figli illegittimi, con una implicita complicità dello Stato. Assolvendole in ragione della circostanza attenuante della difesa dell'onore, l'apparato giudiziario mostrava di fatto di considerare l'uccisione di un figlio illegittimo meno grave della soppressione di una vita nata legittimamente.

Un discorso ad ampio respiro quello della Gallico Spano, che finiva per coinvolgere il tema del contributo economico statale alle famiglie, quello della scabrosa situazione dei brefotrofi, del diritto delle donne a poter contare su asili pubblici, a dimostrazione che il riconoscimento dei diritti alla famiglia e alle donne usciva dai meri confini degli interessi privati e di una categoria di cittadine per proiettare i suoi effetti sullo Stato e sulla società intera¹⁵².

La Carta offriva un'occasione di rottura con il passato, remoto e prossimo, in particolare rispetto alla visione fascista della famiglia che aveva aggravato lo stato di inferiorità della donna e umiliato anche il carattere del vincolo matrimoniale con i divieti introdotti per alcune categorie di soggetti e l'obbligo per altri (come per i militari, i quali non potevano accedere ai gradi superiori dell'esercito se non erano ammogliati), fino agli impedimenti introdotti dalle vergognose leggi razziali.

Toccava soprattutto alle donne, a quelle ventuno presenti nell'Assemblea, far sentire la loro voce dopo secoli di silenzi e di diritti negati, dimostrando che non sarebbe stato più consentito agli uomini di decidere per loro. Imboccando una strada senza ritorno, le madri costituenti incarnavano un esempio di partecipazione attiva che sarebbe stato emulato nel tempo, non nel segno della contrapposizione, ma della diversità.

Lo ricordava Maria Maddalena Rossi:

devo dirvi che noi ci siamo rallegrati di udire [...] colleghe che hanno parlato in quest'Assemblea, che sono intervenute nel dibattito per la Costituzione. Abbiamo pensato che con esse, altre verranno a popolare questi banchi e impareranno da voi a servirsi di questa tribuna, non per difendere punti di vista femministi [...] ma per difendere, insieme con la libertà di tutti gli individui, la libertà delle donne italiane¹⁵³.

Lo rammentava Teresa Mattei nella seduta del 18 marzo 1947¹⁵⁴:

¹⁵¹ Cfr. Garlati, 2012; Ead., 2016.

¹⁵² ASC, *Assemblea Costituente*, XCII, seduta antimeridiana di giovedì 17 aprile 1947, pp. 2960-2965.

¹⁵³ ASC, *Assemblea Costituente*, XCIX, seduta pomeridiana di lunedì 21 aprile 1947, p. 3172.

¹⁵⁴ Fu proprio in quell'occasione che Teresa Mattei chiese che nella versione allora in discussione dell'attuale art. 3 Cost. («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana») si ripristinasse (dopo il verbo

la nostra esigenza di entrare nella vita nazionale, di entrare in ogni campo di attività che sia fattivo di bene per il nostro Paese, non è l'esigenza di affermare la nostra personalità contrapponendola alla personalità maschile [...]. Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese¹⁵⁵.

In fondo, come insinuava la Guidi Cingolani, «peggio di quel che nel passato hanno saputo fare gli uomini noi certo non riusciremo mai a fare»¹⁵⁶.

Bibliografia

- Addis Saba M., De Leo M., Taricone F., 1996: *Alle origini della Repubblica. Donne e Costituente*, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria
- Agamben Federici M., 1969: *L'evoluzione socio-giuridica della donna alla Costituente*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente. Le libertà civili e politiche*, 2, Firenze, Vallecchi, pp. 199-225
- Artioli L., 1989: *Le donne all'Assemblea Costituente*, in *Il Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell'Italia 1861-1988*, 14: 1946-1947. *Repubblica e Costituzione. Dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola*, Milano, Nuova Cei, pp. 86-88
- Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ed.), 1987: *XL della promulgazione della Costituzione italiana. Il contributo delle donne perseguitate politiche antifasciste e partigiane alla elaborazione e attuazione della Costituzione italiana*, Perugia, Grafica Salvi
- Banti A., 1946: *Il 1946 di Anna Banti*, in *Processo al 1946*, numero speciale di "Mercurio. Mensile di politica lettere arte scienze", III, n. 27-28, novembre-dicembre, p. 174
- Bellassai S., 2000: *La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI: 1947-1956*, Roma, Carocci
- Bellonci M., 1946: *Il 1946 di Maria Bellonci*, in *Processo al 1946*, numero speciale di "Mercurio. Mensile di politica lettere arte scienze", III, n. 27-28, novembre-dicembre, p. 172
- Bernieri A.M., 2017: *Le madri costituenti. Storia di una speranza incompiuta*, Pisa, Mds

limitando) la precisazione «di fatto», presente nel testo originario dell'articolo proposto da Lelio Basso ma caduto nella discussione (ASC, *Assemblea Costituente*, LXVIII, seduta pomeridiana di martedì 18 marzo 1947, p. 2270).

¹⁵⁵ Ivi, p. 2268.

¹⁵⁶ *Consulta Nazionale, Assemblea plenaria*, VI, seduta di lunedì 1° ottobre 1945, p. 122.

- Bettinelli E., 1982: *All'origine della democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo costituente (1944-1948)*, Milano, Edizioni di Comunità
- Biagi Guerini R., 1989: *Famiglia e costituzione*, Milano, Giuffrè
- Bianchi F., 1870: *Corso elementare di codice civile italiano*, II, Parma, Tipografia di Pietro Grazioli
- Birocchi I., 2015: *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. Birocchi e L. Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Roma Tre-Press, pp. 9-61
- Caggia F.- Zoppini A., 2006: Art. 29, in R. Bifulco, M. Olivetti, A. Celotto, (eds.), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, artt. 1-54, Torino, Utet, pp. 601-621
- Calamandrei P., 1950: *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, Barbera, pp. LXXXIX-CXXXX
- Cappelletto R.-Iantosca A., 2022: *Ventuno: le donne che fecero la Costituzione*, Paoline, Milano
- Cappellini P., 1999: *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 28: *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo I, Milano, Giuffrè, pp. 175-292
- Castellino F., 1946: *Femminilità. Il voto alle donne*, in "Alba", 20 gennaio
- Chiodi G., 2004: *Zanardelli e il divorzio*, in *Giuseppe Zanardelli capo di governo (1901-1903)*, Brescia, Grafo, pp. 61-118
- Costituenti al lavoro*, 2017: *Costituenti al lavoro. Donne e Costituzione, 1946-1947*, Napoli, Guida Editori
- d'Amelia M. (ed.), 2006: *Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946*, Roma, Biblink
- Dau Novelli C., 1995: *Il CIF e la società italiana (1944-1981)*, in Dau Novelli (ed.), *Donne del nostro tempo. Il Centro Italiano Femminile (1945-1995)*, Roma, Studium, pp. 3-35
- Dau Novelli C., 1997: A. Guidi Cingolani, in F. Traniello, G. Campanini (eds.), *Dizionario Storico del movimento cattolico in Italia. Aggiornamento 1980-1995*, Genova, Marietti, pp. 341-342
- De Céspedes A., 1946: *Il 1946 di Alba De Céspedes*, in *Processo al 1946*, numero speciale di "Mercurio. Mensile di politica lettere arte scienze", III, n. 27-28, novembre-dicembre, p. 140
- De Filippis F., 1881: *Corso completo di diritto civile italiano comparato*, IX, Napoli-Roma-Milano, Leonardo Vallardi
- De Vigili D., 2000: *La battaglia sul divorzio. Dalla Costituente al Referendum*, Milano, Franco Angeli

- Dello Preite F., 2003: *Maria Lisa Cinciari Rodano. Una donna per le donne*, in C. Duraccio (ed.), *Querellas de las mujeres: pasado y presente*, Madrid, Editorial Dykinson, pp. 105-121
- Duverger M., 1955: *La participation des femmes à la vie politique*, Paris, Unesco
- Fallaci O., 1962: «Amare Togliatti? Ho pagato un prezzo molto duro. La sua intelligenza è faticosa, ma mai avrei vissuto con uno stupido», in "Corriere della Sera", 30 dicembre, ripubblicato nell'inserto del "Corriere della Sera" "7", 2 febbraio 2024, pp. 24-30
- Fallaci O., 1963: *La compagna di Togliatti, Roma, dicembre 1962*, in Ead., *Gli antipatici*, Milano, Rizzoli
- Fiorino V., 2022: *Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici*, in S. Salvatici (ed.), *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Carocci, pp. 53-78
- Gabrielli P., 2009: *Il 1946, le donne, la Repubblica*, Roma, Donzelli
- Gabrielli P., 2016: *Il primo voto. Elettrici ed elette*, Roma, Lit Edizioni
- Gabrielli P., 2017: *Senza rossetto: il primo voto delle italiane*, in "Federalismi", 1, pp. 1-18 (www.federalismi.it)
- Gabrielli P., Cigognetti L., Zancan M. (eds.), 2007: *Madri della Repubblica*, Roma, Carocci
- Gaiotti De Biase P., 2008: *Le donne alla Costituente*, in "Mondo contemporaneo", 2, pp. 137-152
- Galeotti G., 2006: *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma, Biblink
- Galoppini A.M., 1980: *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, Zanichelli
- Garlati L., 2012: *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria*, in "La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate", 2, pp. 17-74
- Garlati L., 2015: *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia postunitaria (1861-1920)*, in "Revista Europea de Historia de las Ideas Politicas y de las Instituciones Publicas", 9, pp. 79-123
- Garlati L., 2016: *Honour and Guilt. A Comparative Study on Regulations on Infanticide Between the Nineteenth and Twentieth Century*, in M.G. di Renzo Villat (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Switzerland, Springer, pp. 257-281
- Garlati L., 2017: *"Stringiamo le schede come biglietti d'amore". Dall'unità all'ascesa del fascismo: il suffragio femminile nel dibattito parlamentare*, in M. D'Amico-S. Leone (eds.), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Milano, Giuffrè, pp. 123-167

- Garlati L., 2022: *Rapporti tra coniugi (evoluzione storica)*, in F. Macario (ed.), *Enciclopedia del diritto. I tematici: La famiglia*, vol. IV, Milano, Giuffrè, pp. 1103-1132
- Garofalo A., 1956: *L'italiana in Italia*, Bari, Laterza
- Ghiringhelli R., 2010: *La formazione culturale di Nilde Iotti tra Reggio Emilia e Milano*, in F. Imprenti e C. Magnanini (eds.), *Nilde Iotti Presidente. Dalla Cattolica a Montecitorio*, Milano, Biblion
- Gorresio V., 1947: *A chi giova il divorzio?*, in "La Stampa", 27 aprile
- Grassetti C., 1950: *I principii costituzionali relativi al diritto familiare*, in P. Calamandrei, A. Levi (eds.), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, 1, Firenze, Barbera, pp. 285 ss.
- Guidi A.M., 1944: *Precisazioni*, in "Azione Femminile", anno I, n. 1, 25 dicembre, p. 1
- Guizzardi G., 1997: *Donne e cittadinanza. Dalla concessione all'acquisizione*, in F. Bimbi, A. Del Re (eds.), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 17-26
- Höbel A., 2003: *Luigi Longo, una vita partigiana (1900-1945)*, Roma, Carocci
- Iacometti M., 2017: *Il contributo delle donne dell'Assemblea Costituente all'elaborazione della Costituzione italiana*, in M. D'Amico e S. Leone (eds.), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti. Un percorso non ancora compiuto*, Milano, Giuffrè, pp. 169-218
- Il voto alle donne*, 1965: *Il voto alle donne. Le donne dall'elettorato alla partecipazione politica*, Roma, Camera dei Deputati
- Incontri a Montecitorio*, 1946: *Incontri a Montecitorio. Teresa Mattei la più giovane deputatessa*, in "Il Messaggero", 26 giugno
- Iotti N., 1947: *Nella vita politica pari agli uomini*, in "Vie nuove. Settimanale di orientamento e di lotta politica", 9 marzo, p. 3
- Iotti N., 2010: *Nilde. Parole e scritti 1955-1998*, Roma, Health Communication
- Lama L., 2013: *Nilde Iotti. Una storia politica femminile*, Roma, Donzelli
- Le donne e la Costituzione*, 1989: *Le donne e la Costituzione. Atti del Convegno promosso dall'Associazione degli ex-parlamentari*, Roma, 22-23 marzo 1988, Roma, Camera dei deputati
- Longo R., 1946: *In cammino*, Roma, Edizione a cura di «Noi donne»
- Lusanna F., 2014a: *L'Italia del divorzio. La battaglia fra Stato, Chiesa e gente comune (1946-1947)*, Roma, Carocci, pp. 11-39
- Lusanna F., 2014b: *Famiglia e indissolubilità del matrimonio nel dibattito dell'Assemblea Costituente*, in "Studi storici", anno 55, 2, aprile-giugno, pp. 495-519
- Marsala R., 2022: *Due democratiche cristiane alla Consulta nazionale: Laura*

Bianchini e Angela Maria Cingolani, in "Laboratoire italien politique et société", 28: «Un roman de formation collectif». *Les revues féministes en Italie des années 1970 à nos jours*, pp. 1-19

Merlin L., 1989: *La mia vita*, Firenze, Giunti

Montagnana R., 1945: *La famiglia, il divorzio, l'amore. Intervista trasmessa da Radio-Roma il 24-3-45*, Federazione provinciale comunista di Roma, Roma, pp. 3-4

Morelli M.T.A. (ed.), 2007: *Le donne della Costituente*, Roma-Bari, Laterza

Morelli M.T.A., 2017: *Le donne della Costituente*, in "Federalismi", 1, pp. 1-11 (www.federalismi.it)

Mozzoni A.M., 1877: *Del voto politico delle donne*, in "La donna", 9, 30 marzo

Nenni P., 1946: *La giornata della donna*, in "Avanti!", 3 febbraio

Noce T., 1946: *I comunisti e il divorzio*, in "Bandiera Rossa", 31 agosto

Noce T., 1974: *Rivoluzionaria professionale*, Milano, La pietra

Passaniti P., 2011: *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano, Giuffrè

Rodano M., 1946: *Una nuova tappa sulla via del progresso femminile*, in "Noi Donne", n. 21 del 25 giugno

Roghi V., 2004: *Guidi Angela Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 61, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 208-210

Rossi-Doria A., 1996: *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti

Rossi-Doria A., 2007: *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma Viella

Russo F., 2016: *Nilde Iotti all'Assemblea Costituente*, in A. Bisignani (ed.), *Le culture politiche nell'Italia della prima repubblica*, Bari, Laterza

Sechi O., 1894: *La separazione personale dei coniugi nella legislazione italiana*, Torino-Roma, L. Roux & C

Serantoni L. (ed.), 2009: *Il genio femminile delle madri costituenti: il contributo delle donne all'Assemblea Costituente*, Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio

Spano N., 2005: *Mabruk. Ricordi di un'inguaribile ottimista*, Cagliari, AM&D

Tobagi B., 2022: *La Resistenza delle donne*, Torino, Einaudi

Togliatti P., 1965: *Discorso alle donne comuniste alla conferenza dell'Unione donne italiane, Roma, 8 settembre 1946*, in Id., *L'emancipazione femminile. Discorsi alle donne*, Roma, Editori Riuniti, pp. 50-70

Tola V. (ed.), 2016: *Fare storia, custodire memoria (1945-2015). I primi settant'anni dell'UDI*, Roma, Ediesse

- Tonelli A., 2003: *Politica e amore. Storia dell'educazione ai sentimenti nell'Italia contemporanea*, Bologna, il Mulino
- Tonelli A., 2014: *Gli Irregolari, amori comunisti al tempo della Guerra Fredda*, Roma-Bari, Laterza
- Tonelli A., 2020: *Nome di battaglia Estella. Teresa Noce, una donna comunista del Novecento*, Firenze, Le Monnier Mondadori
- Tripodina C., 2016: 1946-2016 *La "questione elettorale femminile": dal voto delle donne al voto alle donne (una luce s'intravede)*, in "AIC", 3, pp. 1-33
- Tripodina C., 2021: *Nilde Iotti, donna della Costituente. Un'introduzione a Leonilde Iotti. Relazione sulla famiglia*, in *Costituzionalismo.it*, 3, pp. 1-19
- Ungari P., 2002: *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1974*, Bologna, il Mulino
- Valsecchi C., 2004: *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Voltolina F., 1873: *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, Venezia, Graziano Longo
- Zanardelli G., 1880: *Relazione della Commissione per la Riforma elettorale redatta dall'on. Giuseppe Zanardelli*, in *Atti Parlamentari*, Legislatura XIV, 1ª sessione 1880, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, vol. 1, Documento 38-A, Roma, Tipografia del Senato
- Zanetti A.M. (ed.), 2006: *La senatrice: Lina Merlin, un "pensiero operante"*, Venezia, Marsilio

